



38122 TRENTO / TRIENT 30 giugno 2016

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

OGGETTO / BETRIFFT Trasmissione dei testi della
normativa richiamata.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 4186695
Registro: RATAA



Num. Prot: 0010167/P del: 30/06/2016

Egregio Signor
Dr. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale

BOLZANO

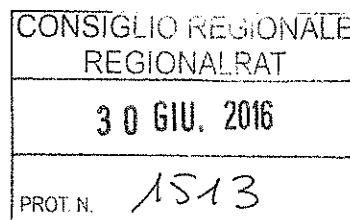
Egregio Presidente,

con riferimento ai disegni di legge recanti:

- u. 78 - Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018;
- u. 77 - Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015;

già trasmessi con nota del Presidente della Regione in data 29 giugno 2016,
provvedo a trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

Cordiali saluti.



LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon -

Loretta Zanon

Legge regionale 13 dicembre 2009, n. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Codice Civile

Art. 2387 – 2382

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Art. 79

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino- Alto Adige (Legge finanziaria)

Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28

Legge regionale di stabilità 2016

Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018

Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31

Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino- Alto Adige (Legge finanziaria)

Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti

Legge regionale 9 novembre 1983, n. 15

Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale

REGIONALGESETZ vom 13. Dezember 2009, Nr. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region

GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 27. Jänner 2010, Nr. 39

ZIVILGESETZBUCH

Art. 2387-2382

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK vom 31. August 1972, Nr. 670

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Art. 79

REGIONALGESETZ vom 12. Dezember 2014, Nr. 12

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

REGIONALGESETZ vom 15. Dezember 2015, Nr. 28

Regionales Stabilitätsgesetz 2016

REGIONALGESETZ vom 15. Dezember 2015, Nr. 29

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018

REGIONALGESETZ vom 15. Dezember 2015, Nr. 31

Anpassung des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) mit seinen späteren Änderungen an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 (Dringende Maßnahmen in Sachen Finanzen und Tätigkeit der Gebietskörperschaften sowie weitere Bestimmungen zugunsten der im Mai 2012 vom Erdbeben betroffenen Gebiete) enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen und weitere Bestimmungen auf dem Sachgebiet Örtliche Körperschaften

REGIONALGESETZ vom 13. Dezember 2012, Nr. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

REGIONALGESETZ vom 19. Juli 1998, Nr. 6

Weitere Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und neue Maßnahmen in diesem Sachbereich

REGIONALGESETZ vom 18. Februar 2005, Nr. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge

REGIONALGESETZ vom 11. Juli 2014, Nr. 4

Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelerung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Maßnahmen

REGIONALGESETZ vom 9. November 1983, Nr. 15

Ordnung der Amter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione¹

CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2²

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.³

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 5⁸

Art. 6⁹ (Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento, che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale.

2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

Art. 7¹⁰

⁸ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁹ Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

un disegno di legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'eventuale disegno di legge collegata.¹⁴

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità regionale può contenere disposizioni in materia di personale regionale, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.¹⁵

Art. 10¹⁶

Art. 11¹⁷

¹⁴ Comma modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 6, comma 2 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

¹⁶ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie, ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento.²⁵

2-bis. Sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.²⁶

CAPO II

VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 13²⁷ (Variazioni di bilancio)

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta regionale può:

- a) apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macroaggregati appartenenti al medesimo programma e

²⁵ Comma modificato dall'art. 6, comma 4, della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

²⁷ Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.

Art. 13-bis²⁸ (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze.²⁹

2.³⁰

Art. 13-ter³¹ (Assestamento del bilancio)

²⁸ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

²⁹ Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁰ Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³¹ Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

CAPO IV

BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 16³⁴ (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.

CAPO V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 17³⁵

Art. 18³⁶

³⁴ Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁵ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

Art. 24 (Norme per la riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.

3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

Art. 25 (Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità)

1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a

di accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

3. Le somme iscritte nel bilancio regionale per la realizzazione degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.

Art. 29 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)

1.⁴⁶

2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza o altri funzionari individuati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla medesima, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.⁴⁷

3. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.⁴⁸

4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, provvede altresì a richiedere all'Ufficio competente

⁴⁶ Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴⁷ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁴⁸ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

- e) commutazione in assegno circolare o altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno di traenza e quietanza intestato al creditore e ad esso consegnato o spedito con tassa e spese a suo carico;
- f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del destinatario;
- g) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.⁵³

2.⁵⁴

3.⁵⁵

Art. 31⁵⁶

Art. 32⁵⁷

Art. 33 (Fondo di cassa e di economato)

⁵³ Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁴ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁵ Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁶ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁵⁷ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione.⁶²

4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all'Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all'Ufficio competente per il controllo contabile.

7. L'Ufficio competente per il controllo contabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto e della relativa documentazione

⁶² Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d) della L.r. 23 novembre 2015, n. 25.

titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell'atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

10. Qualora l'Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio competente.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA E CONTABILI MEDIANTE UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Art. 35 (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.

2. I visti di controllo, comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.

Art. 38 (Procedure relative al rendiconto generale)

1.⁷⁰

2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

**CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 39⁷¹ (Indebitamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 con riferimento alla disciplina sull'indebitamento trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.

Art. 39-bis⁷² (Servizio di Tesoreria della Regione)

1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato dalla Regione ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui

⁷⁰ Comma abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁷¹ Articolo dapprima sostituito dall'art. 21, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

⁷² Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 7 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

attività dell'Ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio relativamente all'applicazione della presente legge e reca le altre disposizioni integrative necessarie per l'attuazione della stessa.

Art. 39-*quinquies*⁸⁰ (Consolidamento dei bilanci)

1. Il rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al rendiconto. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.⁸¹

2. Il bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione.⁸²

3. Per le finalità previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le società sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.

**CAPO XI
NORME FINALI**

⁸⁰ Articolo inserito dall'art. 24, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

⁸¹ Comma modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

⁸² Comma sostituito dall'art. 4, comma 2 della l.r. 24 maggio 2016, n. 4.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

**Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen
der Region¹**

**I. KAPITEL
HAUSHALTSVORANSCHLAG UND
AUSGABENGESETZE**

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

Art. 2²

Art. 3 Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Haushalts das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.³

¹ Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

² Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

nach dem 1. Oktober erfolgt, vorgelegt und gemäß dem im Art. 84 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren mit Regionalgesetz genehmigt.

Art. 5⁸

Art. 6⁹ Technischer Begleitbericht und Verwaltungshaushalt

(1) Im Sinne des Art. 39 Abs. 10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 genehmigt der Regionalausschuss gleichzeitig mit der Genehmigung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes den technischen Begleitbericht, der dem Regionalrat zur Information zu übermitteln ist, sowie den Verwaltungshaushalt.

(2) Nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes durch den Regionalrat genehmigt der Regionalausschuss erneut den technischen Begleitbericht und den Verwaltungshaushalt, wobei er diesen an die Änderungen anpasst, die der Regionalrat an dem vom Regionalausschuss vorgelegten Gesetzentwurf vorgenommen hat.

Art. 7¹⁰

⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

Finanzdokument der Region auf den neuesten Stand gebracht und auf dessen Inhalt eingegangen.

Art. 9¹³ Regionales Stabilitätsgesetz und damit verbundenes Gesetz

(1) Der Regionalausschuss legt dem Regionalrat gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushalts einen Entwurf für ein regionales Stabilitätsgesetz im Sinne des Art. 36 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 und den eventuellen Entwurf des Begleitgesetzes vor.¹⁴

(2) In Bezug auf die der Region laut Statut zustehenden Befugnisse kann das regionale Stabilitätsgesetz neben dem für die Anwendung des Haushaltsgrundsatzes betreffend die Planung laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 erforderlichen Inhalt Bestimmungen über das Personal der Region, über die Festsetzung der diesbezüglichen Ausgabe und die Deckung der mit der Erneuerung der Verträge des öffentlichen Dienstes verbundenen Kosten enthalten.

(3) Das Begleitgesetz kann Folgendes enthalten: Bestimmungen mit finanziellen Auswirkungen hinsichtlich der im Wirtschafts- und Finanzdokument der Region und im diesbezüglichen Aktualisierungsschreiben vorgesehenen Ziele der Rationalisierung der Ausgaben, der Gerechtigkeit und der Entwicklung, ferner Bestimmungen, die für die Anpassung der regionalen Gesetzgebung an die aus den staatlichen und EU-

¹³ Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 geändert.

(4)²²

Art. 12²³ Von der Region geleistete Garantien

(1) Die Ermächtigung zur Leistung von Garantien seitens der Region zugunsten von Körperschaften und sonstigen Rechtssubjekten in Zusammenhang mit Verschuldungen oder Vorschüssen kann durch Regionalgesetz unter Beachtung der geltenden einschlägigen Bestimmungen erteilt werden.²⁴

(2) Im Regionalhaushalt werden die notwendigen Ansätze verfügt; diese werden aufgrund der Eigenschaften des Hauptschuldners und der von der Region eingegangenen, mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzten Risikoprofile bestimmt, um die sich aus der Leistung der Garantien – mit Ausnahme jener im Sinne des Art. 1944 Abs. 2 des Zivilgesetzbuches – ergebenden Kosten vorzustrecken, sowie um in den Haushalt die Einnahmen einzutragen, die sich aus der Eintreibung der aufgrund der Garantien ausgezahlten Beträge ergeben, unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen über die Berücksichtigung der Garantien in Bezug auf die Verschuldungsgrenze.²⁵

(2-bis) Es werden auf jeden Fall die Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 betreffend die

²² Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

²³ Der Artikel wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

²⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 geändert.

²⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 6 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 27 geändert.

des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 nichts anderes vorgesehen ist;

c) Änderungen zu den Verzeichnissen laut Art. 39 Abs. 11 Buchst. a) und b) des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 vornehmen;

d) Änderungen am Haushaltsvoranschlag, technischen Begleitbericht und Verwaltungshaushalt vornehmen, um die Einnahmen und die Ausgaben betreffend die Übertragung von Gütern und Guthaben zwecks Erhöhung des Gesellschaftskapitals sowie jene betreffend den Tausch von Gütern, Guthaben oder sonstigen Vermögenswerten unter Berücksichtigung des Statuts und der eventuellen im Wirtschafts- und Finanzdokument der Region enthaltenen Angaben aufzustocken.

(3) Der für Finanzangelegenheiten zuständige Leiter kann:

a) die Änderungen laut Art. 51 Abs. 4 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 vornehmen, soweit in der Buchhaltungsverordnung im Einklang mit den Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 nichts anderes vorgesehen ist;

b) Behebungen aus den Fonds laut Art. 48 Abs. 1 Buchst. c) des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 vornehmen.

(4) Die Leiter sind dazu ermächtigt, mit eigener Maßnahme Umbuchungen unter den eigenen Kapiteln vorzunehmen, die derselben Gruppierung angehören.

(5) Die Änderungen zum Begleitbericht und zum Verwaltungshaushalt können mit derselben Maßnahme genehmigt werden, indem die Änderungen zu den beiden Dokumenten in getrennten Anlagen angeführt werden.

(6) Unter Berücksichtigung der Haushaltsvorlagen laut gesetzvertretendem Dekret Nr. 118/2011 wird im Falle von in

(1) Das Gesetz zum Nachtragshaushalt wird nicht durch das Stabilitätsgesetz und das damit verbundene Gesetz begleitet und kann auch die Typologien von Bestimmungen laut Art. 9 enthalten.

(2) Wird im letzten Jahr der regionalen Legislaturperiode ein rein technischer Haushalt genehmigt, um in den ersten Monaten des darauf folgenden Jahres die Kontinuität der Finanzgebarung und der Verwaltungstätigkeit der Region zu gewährleisten, bis der neue Regionalausschuss den Haushalt aufgrund der neuen finanzpolitischen Ausrichtung zusammen mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Nachtragshaushalts des ersten Legislaturjahres genehmigt, kann der Regionalausschuss dem Regionalrat den Gesetzentwurf eines regionalen Stabilitätsgesetzes und das eventuelle damit verbundene Gesetz vorlegen.

III. KAPITEL VORLÄUFIGE GEBARUNG UND VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG

Art. 14³²

Art. 15³³

³¹ Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 22 eingefügt.

³² Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

Art. 18³⁶

Art. 19³⁷

Art. 20³⁸

Art. 21³⁹

Art. 22⁴⁰ Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegungen

(1) Die verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung ist seitens der Subjekte vorzulegen, die aufgrund der geltenden einschlägigen staatlichen Bestimmungen dazu verpflichtet sind.

(2) In der Buchhaltungsverordnung werden die zur Rechnungslegung angehalten Subjekte sowie die Kriterien, die Modalitäten und die Fristen für deren Vorlegung bestimmt.

³⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁴⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 13 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

Art. 25 Verzicht auf Einhebung der Einnahmen geringen Ausmaßes

(1) Der für das Sachgebiet zuständige Abteilungsleiter ist ermächtigt, den Verzicht auf die Einhebung von nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen zu verfügen, die einen Betrag von 10,00 Euro nicht übersteigen, unbeschadet anderer mit Haushaltsgesetz festgelegter Beträge.⁴²

Art. 26⁴³

**VI. KAPITEL
GEBARUNG DER AUSGABEN**

Art. 27⁴⁴

Art. 28⁴⁵ Ausgabenverpflichtungen

(1) Bei den laufenden Ausgaben für im Haushaltsvoranschlag nicht betrachtete Haushaltsjahre können Verpflichtungen unter

⁴² Der Absatz wurde durch den Art. 14 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

⁴³ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁴⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁴⁵ Der Artikel wurde durch den Art. 15 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

(3) Die Liquidierung der Repräsentationsspesen wird vom Präsidenten der Region bzw. von den Assessoren vorgenommen, die diese angeordnet haben.⁴⁸

(4) Die mit der Liquidierung beauftragte Person übernimmt bei der Zweckbindung der Mittel und der eventuellen späteren Akte aufgrund des Gesetzes die Verantwortung bezüglich des Vorhandenseins der für die Liquidierung erforderlichen Voraussetzungen. Dieselbe Person fordert außerdem beim für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt die Ausstellung der Zahlungsanweisung an, wobei sie die Unterlagen zur Rechtfertigung der Ausgabe beilegt.⁴⁹

(5)⁵⁰

(6)⁵¹

(7) Die Zahlungsanweisungen werden von dem für Finanzangelegenheiten zuständigen Leiter oder der von ihm bevollmächtigten Person gemäß den Bestimmungen der Buchhaltungsverordnung unterschrieben.⁵²

Art. 30 Tilgung der Zahlungsanweisungen

⁴⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

⁴⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

⁵⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵¹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵² Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. e) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

(2)⁵⁴

(3)⁵⁵

Art. 31⁵⁶

Art. 32⁵⁷

Art. 33 Kassen- und Ökonomatsfonds

(1) Beim Kassen- und Ökonomatsdienst wird ein Kassenfonds eingerichtet, der durch direkte Zahlungsanweisung zugunsten des Ökonoms der Region zur Verfügung gestellt und aufgefüllt wird.

(2) In einer Verordnung werden die zu Lasten dieses Fonds gehenden Ausgaben sowie die entsprechenden Durchführungsmodalitäten angegeben.⁵⁸

VII. KAPITEL

⁵⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 17 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 17 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵⁶ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁵⁸ Die in diesem Absatz vorgesehene Verordnung wurde mit DPREg. vom 15. Februar 2011, Nr. 1/L erlassen.

anzulasten ist oder auf die Rückstände anstatt auf die Kompetenz oder vielmehr auf die Kompetenz anstatt auf die Rückstände zu beziehen ist, und ob die Verpflichtung dem Kompetenzhaushalt unter Berücksichtigung der Fälligkeit der Verbindlichkeit korrekt zugeordnet wurde.⁶²

(4) Die buchhalterische Kontrolle der Liquidierungsakte erfolgt, indem festgestellt wird, ob die Ausgabe unter Beachtung der Grenzen, der Bedingungen und der Modalitäten liquidiert wird, die bei der Zweckbindung festgesetzt wurden.

(5) Die buchhalterische Kontrolle der Zahlungsanweisungen erfolgt, indem festgestellt wird, ob die in der Zahlungsanweisung enthaltenen Angaben mit jenen des Liquidierungsaktes übereinstimmen.

(6) Sämtliche Beschlüsse und die Akte, die Einnahmenfeststellungen zugunsten des Haushaltes der Region mit sich bringen oder die eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushaltes der Region bewirken, sind zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt für die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit laut diesem Artikel zu übermitteln. Jede spätere Maßnahme, die mit den Akten laut diesem Absatz zusammenhängt, ist gleichfalls dem für die buchhalterische Kontrolle zuständigen Amt zu übermitteln.

(7) Das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt registriert innerhalb dreißig Tagen nach Erhalt des Aktes und der diesbezüglichen Unterlagen die Einnahmenfeststellung und die Zweckbindung der Mittel, und zwar unbeschadet der Verantwortung des Organs, welches den Akt verfügt hat.

⁶² Der Absatz wurde durch den Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

Zahlungsanweisung eventuelle Bemerkungen hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungswidrigkeit des Aktes zukommen. In diesem Fall kann die Zahlungsanweisung nicht ausgestellt werden.

(10) Sollte das für die buchhalterische Kontrolle zuständige Amt Ordnungswidrigkeiten oder Fehler in den überprüften Akten feststellen, sorgt es – wenn möglich – von Amts wegen für die Beseitigung der Ordnungswidrigkeiten und für die Richtigstellung der Fehler und benachrichtigt das zuständige Amt.

VIII. KAPITEL BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE VEREINFACHUNG UND BESCHLEUNIGUNG DER AUSGABEN- UND BUCHHALTUNGSVERFAHREN DURCH VERWENDUNG VON INFORMATIKSYSTEMEN

Art. 35 Unterlagen und Amtshandlungen mit Informatiksystemen

(1) Die Akte, durch die sich eine Einnahmenfeststellung oder eine Zweckbindung von Mitteln zu Lasten des Haushalts der Region ergibt, die Liquidierung der Ausgaben sowie die entsprechenden Unterlagen, die Inkassoaufträge, die Zahlungsanweisungen sowie die sonstigen im Gesetz vorgesehenen Akte und Unterlagen können für sämtliche Wirkungen, auch für die Zwecke der verwaltungsmäßigen und gerichtlichen Rechnungslegung, durch informatische oder durch

Art. 36⁶⁸

Art. 37⁶⁹

Art. 38 Verfahren betreffend die allgemeine Rechnungslegung

(1)⁷⁰

(2) In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Rechnungshofes unterbreitet die Regionalregierung dem Regionalrat den entsprechenden Gesetzentwurf zur Genehmigung der Rechnungslegung zusammen mit einem erläuternden Begleitbericht über die finanziellen und vermögensrechtlichen Angaben. Der Gesetzentwurf wird gemäß dem im Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren genehmigt.

X. KAPITEL VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Art. 39⁷¹ Verschuldung

⁶⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 20 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt und durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2016, Nr. 4 aufgehoben.

⁶⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁷⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

(6)⁷⁷

Art. 39-ter⁷⁸

Art. 39-quater⁷⁹ Buchhaltungsverordnung

(1) Zwecks Umsetzung dieses Gesetzes erlässt der Regionalausschuss eine Buchhaltungsverordnung, welche die Aufgaben und die Tätigkeiten des für die Buchhaltungskontrolle und für den Haushalt zuständigen Amtes in Bezug auf die Anwendung dieses Gesetzes regelt und die weiteren Ergänzungsbestimmungen enthält, die für die Umsetzung dieses Gesetzes erforderlich sind.

Art. 39-quinquies⁸⁰ Konsolidierung der Haushalte

(1) Die konsolidierte Rechnungslegung laut Art. 11 Abs. 8 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat übermittelt, der sie zusammen mit der Rechnungslegung genehmigt. Zu

⁷⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁷⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁷⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

⁷⁹ Der Artikel wurde durch den Art. 23 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 eingefügt.

⁸⁰ Der Artikel wurde durch den Art. 24 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 eingefügt.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

(1) Das Regionalgesetz vom 9. Mai 1991, Nr. 10 und die Art. 14, 15, 16 und 17 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 werden aufgehoben.



LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

Pubblica
Amministrazione

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Vista la *legge 7 luglio 2009, n. 88*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'*articolo 1* e l'*allegato B*;

Visto il paragrafo 4 della sezione VI bis, del capo V, del titolo V, del libro V, nonché gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

Visto il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, recante attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la *legge 13 maggio 1997, n. 132*, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

Visto il *decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28*, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;

Visto il *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, ed in particolare gli *articoli 51 e 52*;

Visto il *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli *articoli 102* e seguenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1 (Definizioni)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) «Codice delle assicurazioni private»: il *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, recante Codice delle assicurazioni private;

c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'*articolo 16*;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;

e) «gruppo»: l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*;

f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell'*articolo 2, comma 1*;

h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;

i) «responsabile della revisione»:

1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;

2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea;

p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione legale)**In vigore dal 7 aprile 2010**

1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:
 - a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;⁽³⁾
 - b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;⁽³⁾
 - c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'*articolo 3*;
 - d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'*articolo 4*.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
 - a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;⁽³⁾
 - b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.⁽³⁾
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;⁽³⁾
 - b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
 - e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'*articolo 2296* del codice civile.
6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.⁽²⁾

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 giugno 2012, n. 145.

(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 20 giugno 2012, n. 145.

Art. 3 (Tirocinio)

In vigore dal 7 aprile 2010**1. Il tirocinio:**

a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

b) ha durata almeno triennale;

c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante.

2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'*articolo 21*.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione è sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto. ⁽⁴⁾

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 giugno 2012, n. 146*.

In vigore dal 1 marzo 2014

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

- a) contabilità generale;
- b) contabilità analitica e di gestione;
- c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- d) principi contabili nazionali e internazionali;
- e) analisi finanziaria;
- f) gestione del rischio e controllo interno;
- g) principi di revisione nazionale e internazionali;
- h) disciplina della revisione legale;
- i) deontologia professionale ed indipendenza;
- l) tecnica professionale della revisione;
- m) diritto civile e commerciale;
- n) diritto societario;
- o) diritto fallimentare;
- p) diritto tributario;
- q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- r) informatica e sistemi operativi;
- s) economia politica, aziendale e finanziaria;
- t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
- u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;
- b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;
- c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;
- d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.⁽⁶⁾

4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.⁽⁵⁾

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

(5) Comma inserito dall'art. 9, comma 14, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

Art. 5 (Formazione continua)**In vigore dal 7 aprile 2010**

1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

Capo III**REGISTRO****Art. 6 (Iscrizione nel Registro)****In vigore dal 7 aprile 2010**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. ⁽⁷⁾

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro.

3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 giugno 2012, n. 144.

Art. 7 (Contenuto informativo del Registro)**In vigore dal 7 aprile 2010**

1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di iscrizione;

c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;

d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;

f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;

h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d).

2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) il numero di iscrizione;

c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;

e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli *articoli 24*, comma 1, lettere b) e d), e *26*, comma 1, lettere c) e d);

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

g) il numero di partita I.V.A. della società;

h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

l) ogni altra eventuale iscrizione che la società ha in albi o registri di società di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;

n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli *articoli 24*, comma 1, lettera d), e *26*, comma 1, lettera d).

3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'*articolo 34*, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.

4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'*articolo 21*.

6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

(8)

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 giugno 2012, n. 145.

Art. 8 (Sezione del Registro per i revisori inattivi)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'*articolo 5*, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. ⁽⁹⁾

3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'*articolo 5* e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'*articolo 20*, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2013, n. 16*.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

Art. 9 (Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l'incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l'accesso a tali informazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 10 (Indipendenza e obiettività)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi.

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale.

5. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

6. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 11*.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.

Art. 11 (Principi di revisione) ⁽¹⁰⁾

In vigore dal 7 aprile 2010

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'*articolo 16*, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'*articolo 16*, comma 1, lettere c) e d), può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

(10) Vedi, anche, la *Determinazione 23 dicembre 2014*.

Art. 12 (Elaborazione dei principi) ⁽¹¹⁾

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Ai fini dell'attuazione degli *articoli 9*, comma 1, *10*, comma 12, e *11*, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

(11) Vedi, anche, la *Determinazione 23 dicembre 2014*.

Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto) **In vigore dal 7 aprile 2010**

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.⁽¹²⁾

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2012, n. 261*.

Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio) **In vigore dal 1 gennaio 2016**

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'*articolo 11*, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori ⁽¹³⁾.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'*articolo 154-ter del TUIF*.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

(13) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 139/2015*.

Art. 15 (Responsabilità)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Capo V

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 16 (Enti di interesse pubblico) ⁽¹⁵⁾

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla *direttiva 2009/64/CE*;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 107 del TUB*.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'*articolo 2409-bis*, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.

4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:

a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico; ⁽¹⁴⁾

b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli *articoli 17, 18 e 19* ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'*articolo 20*, comma 2.

(14) Lettera così corretta da *Comunicato 14 febbraio 2013*, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2013, n. 38.

(15) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

Art. 17 (Indipendenza)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'*articolo 10*, ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

4. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'*articolo 195 del TUIF*.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I revisori legali e le società di revisione legale:

a) annualmente confermano per iscritto all'organo di cui all'*articolo 19*, comma 1, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza;

b) discutono con l'organo di cui all'*articolo 19*, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'*articolo 10*, comma 7.

Art. 18 (Relazione di trasparenza)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. I revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
- b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
- c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
- d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità;
- e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;
- f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
- g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
- h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
- i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

2. In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera e), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone.

3. La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale, ovvero da un legale rappresentante della società di revisione legale. La firma può essere apposta anche in formato elettronico.

4. La Consob può richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

- a) il collegio sindacale;
- b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'*articolo 13*, comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
- c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Art. 20 (Controllo della qualità)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.
2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.
3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.
4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.
5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.
7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli *articoli 24 e 26*.
8. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.
9. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo

svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

Capo VII

VIGILANZA

Art. 21 (Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonché in merito a:

- a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) la formazione continua;
- d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità.

3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, può indirizzare loro raccomandazioni e può, in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'*articolo 24*.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla

complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio. ⁽¹⁶⁾

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 settembre 2012, il D.M. 20 settembre 2013, il D.M. 25 settembre 2014 e il D.M. 2 ottobre 2015.

Art. 22 (Competenze e poteri della Consob)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'*articolo 20*.

2. I soggetti che svolgono la revisione legale dei conti presso enti di interesse pubblico osservano i principi relativi al sistema di controllo interno della qualità elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dalla Consob, ovvero emanati dalla Consob.

3. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

4. La Consob può delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualità ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:

a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'*articolo 20*, comma 6;

c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

5. L'ente di cui al comma 4 svolge i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con la Consob.

6. L'ente di cui al comma 4 si dota di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

7. La Consob vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte dell'ente di cui al comma 4, può indirizzare ad esso raccomandazioni, può in ogni momento revocare la delega e recedere senza oneri dalla convenzione, avocando i compiti delegati.

8. La Consob può partecipare ai controlli svolti dall'ente di cui al comma 3 e avere accesso a ogni documento pertinente.

9. La relazione di cui all'*articolo 20*, comma 6, è comunicata ai revisori legali ed alle società di revisione legale e discussa con tali soggetti prima della sua finalizzazione.

10. Non possono essere incaricati del controllo della qualità sui soggetti di cui al comma 1 i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti, di

collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

11. Un soggetto non può essere incaricato del controllo della qualità su uno dei soggetti di cui al comma 1 se non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo di qualità.

12. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'*articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216*, e pubblicati sul proprio sito internet.

Art. 23 (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'*articolo 7*, può, tenendo conto della loro gravità:

- a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantomila euro;
- b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;
- d) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
- e) cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.

Art. 25 (Procedura sanzionatoria)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato sul sito internet di cui all'*articolo 7*, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.
 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.
 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
 6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.
 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
 8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'*articolo 7*, comma 5.
-

Art. 26 (Provvedimenti della Consob)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:
 - a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
 - b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
 - c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;
 - d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
 - e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.
 2. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'*articolo 17*, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo.
 3. La Consob propone al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.
 4. Qualora la violazione attenga alle disposizioni di cui all'*articolo 17* e sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
 5. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'*articolo 195 del TUIF*.
-

Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)
In vigore dal 7 aprile 2010

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
-

Art. 28 (Corruzione dei revisori)
In vigore dal 7 aprile 2010

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'*articolo 30*, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
 3. Si procede d'ufficio.
-

Art. 29 (Impedito controllo)
In vigore dal 7 aprile 2010

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro ⁽¹⁷⁾.
 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.
 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
 4. Si procede d'ufficio.
-

(17) A norma dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 10.000 a euro 50.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. In virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 30 (Compensi illegali)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 31 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Art. 32 (Disposizioni comuni)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

Art. 33 (Cooperazione internazionale)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.

2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione

legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.

4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.

5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli *articoli 24 e 26* e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro) **In vigore dal 7 aprile 2010**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione.

2. L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'*articolo 5*;

b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'*articolo 5*;

c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'*articolo 5*;

d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'*articolo 11*, comma 1, nonché agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'*articolo 10*, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'*articolo 18* od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti.

3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'*articolo 45*, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.

4. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 7*.

5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali.

Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni disciplinato dal presente decreto.

2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del comma 2.

Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli *articoli 34 e 35* con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII.

2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Commissione europea:

- a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
 - b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
-

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 37 (Modifiche al codice civile)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».

7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile,

10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente:

«16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;
- b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;
- b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;
- c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;
- b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e, al secondo comma, le parole «o del revisore» sono soppresse.

28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;

b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

Art. 38 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente:

«o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

Art. 39 (Modifiche al TUB)
In vigore dal 7 aprile 2010

1. Dopo il comma 1 dell'*articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

- a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la risoluzione consensuale del mandato;
- d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

2. All'*articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

c) il comma 2-bis è abrogato.

3. All'*articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

4. All'*articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

Art. 40 (Modifiche al TUIF)
In vigore dal 7 aprile 2010

1. All'*articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

2. L'*articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.

2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

3. All'*articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

4. All'*articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

5. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

6. All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 158».

7. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

8. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

10. Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

11. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

12. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

14. Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

15. Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

16. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

17. Il comma 1 dell'*articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

18. Il comma 4 dell'*articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, è sostituito dal seguente:

«4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

19. All'*articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

20. All'*articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

21. Gli *articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono abrogati.

Art. 41 (Modifiche al Codice delle assicurazioni private) In vigore dal 7 aprile 2010

1. La rubrica del capo V, del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

2. All'*articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI, del capo II, del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

e) il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla *legge 9 febbraio 1942, n. 194*, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».

4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;
- b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;
- c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;
- d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;
- e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;
- b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 - «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:
 - a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
 - b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) la risoluzione consensuale del mandato;
 - d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

7. Al comma 1 dell'*articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

8. All'*articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

b) il comma 4 è abrogato.

9. All'*articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

10. All'*articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

11. All'*articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

12. All'*articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

Art. 42 (Personale)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e dell'*articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99*, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽¹⁸⁾

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 settembre 2012.

Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie)

In vigore dal 7 aprile 2010

1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

- a) il *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*;
- b) la *legge 13 maggio 1997, n. 132*;
- c) il *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99*;
- d) la *legge 8 luglio 1998, n. 222*;
- e) la *legge 30 luglio 1998, n. 266*;
- f) il *decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233*;
- g) il *decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28*;
- h) l'*articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;
- i) l'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- j) l'*articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- k) l'*articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*;
- l) l'*articolo 2409-quinquies del codice civile*.

2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'*articolo 16*, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli *articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob.

3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'*articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'*articolo 11* del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'*articolo 12, comma 1*, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'*articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli *articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20*, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, o nel Registro di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*.

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'*articolo 2409-quater del codice civile* proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'*articolo 22, comma 1*, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'*articolo 2* le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'*articolo 34, comma 1*, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'*articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti ⁽¹⁹⁾.

10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'*articolo 21*, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'*articolo 21*, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 27 luglio 2010, n. 17439.

c.c. art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza ⁽¹⁾.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al Capo V.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

c.c. art. 2387. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ⁽¹⁾.

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al Capo V.

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

STATUTO SPECIALE
PER IL
TRENTINO-
ALTO ADIGE

SONDERSTATUT
FÜR
TRENTINO-
SÜDTIROL

Art. 79.⁷⁸⁾ - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:⁷⁹⁾

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ul-

Art. 79.⁷⁸⁾ - (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:⁷⁹⁾

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen

78) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

79) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

78) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt.

79) Der einleitende Satz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

teriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

- d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

3.⁸⁰⁾ Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero

(3)⁸⁰⁾ Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117 der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die

80) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 2) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

80) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

mente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-bis.⁸²⁾ Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712,

Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.

(4-bis)⁸²⁾ Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldo bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17

82) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

82) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

4-ter.⁸³⁾ A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione

des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.

(4-ter)⁸³⁾ Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene

83) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

83) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

disponibile.

*4-quater.*⁸⁴⁾ A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

*4-quinquies.*⁸⁵⁾ Restano ferme le disposizioni in materia di

Bruttoinlandsprodukt Bezug
genommen.

*(4-quater)*⁸⁴⁾ Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.

*(4-quinquies)*⁸⁵⁾ Die Bestimmungen in Sachen

84) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

85) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

84) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

85) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-sexies.⁸⁶⁾ A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-septies.⁸⁷⁾ E' fatta salva la

Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.

(4-sexies)⁸⁶⁾ Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedweden Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.

(4-septies)⁸⁷⁾ Die Befugnis des

86) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

87) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

86) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

87) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-octies.⁸⁸⁾ La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei

Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenzten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.

(4-octies)⁸⁸⁾ Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und

88) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

88) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

Art. 80.⁸⁹⁾ - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.

Art. 80.⁸⁹⁾ - (1) Die Provinzen haben gesetzgeberische Zuständigkeit auf dem Gebiet der Lokalfinanzen.

89) Articolo, dapprima sostituito dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, così sostituito, dall'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In detta materia, si veda anche la Sentenza n. 533 della Corte costituzionale del 20 dicembre 2002.

89) Der Artikel wurde zuerst durch den Art. 7 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt, dann durch den Art. 2 Abs. 107 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 geändert und schließlich durch den Art. 1 Abs. 518 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) so ersetzt. Zu diesem Sachbereich siehe auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2002, Nr. 533.

96714

Leggi - Parte 1 - Anno 2014

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 12 dicembre 2014, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.";
- b) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.".

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2014

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 12. Dezember 2014, Nr. 12

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

Änderung des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 (Bestimmungen betreffend die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen

1. Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) in Absatz 2 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Die Höhe der ab 2016 zu zahlenden Finanzierungen wird auf 30 Prozent des im Jahr 2015 festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren, auf 33 Prozent des im Jahr 2016 festgestellten Betrages und auf 40 Prozent des im Jahr 2017 und in den nachfolgenden Jahren festgestellten Betrages festgelegt. Auf jeden Fall darf die Finanzierung der Region 20 Prozent des 2014 festgestellten Betrages der Kammergebühren nicht überschreiten.“;
- b) in Absatz 3 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Für die ab 2016 zu zahlenden Finanzierungen wird der Betrag – statt um 30 Prozent – um 46 Prozent des im Jahr 2015 festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren, um 50 Prozent des 2016 festgestellten Betrages und um 60 Prozent des im Jahr 2017 und in den nachfolgenden Jahren festgestellten Betrages erhöht. Auf jeden Fall darf die Finanzierung der Region 30 Prozent des 2014 festgestellten Betrages der Kammergebühren nicht überschreiten.“.

Art. 2

Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione)

1. Dopo l'articolo 39-*bis* della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 9, è inserito il seguente:

“Art. 39-ter

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Regione applica l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 2

Einführung des Artikels 39-ter des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region)

1. Nach Artikel 39-*bis* des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region), eingeführt durch Artikel 7 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 2009, Nr. 9, wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 39-ter

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen

1. Die Region sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen wenden die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 an, wobei die Fristen laut genanntem Dekret um ein Jahr verlängert werden. Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmungen laut diesem Absatz ist der Erlass einer staatlichen Maßnahme, mit der die Feststellungen von Einnahmen aus der Zuweisung staatlicher Abgaben und die Möglichkeit, Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben - einschließlich der Kapitalanteile der Abschreibungsraten für Anleihen - zu decken, geregelt werden.

2. Die Region wendet Artikel 1 Absatz 551 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 betreffend die mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres oder mit einem negativen Finanzsaldo von Sonderbetrieben, Einrichtungen und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung zusammenhängenden Rücklagen gemäß Absatz 1 an.

3. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, auch vor der Frist laut Absatz 1 ein Regionalgesetz zu erlassen, um die Anpassung der Bestimmungen der Region auf dem Sachgebiet des Rechnungswesens an die Bestimmungen laut der Absätze 1 und 2 einheitlich zu regeln.“.

Art. 3

Nuove autorizzazioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2017 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per l'anno 2017 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 4

Disposizioni per il contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) valgono fino al 31 dicembre 2015, salvo che le corrispondenti misure non vengano confermate a livello nazionale.

Art. 3

Neue Ausgabenermächtigungen und Deckung der Ausgaben

1. Für die Zwecke laut Artikel 4 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 ist für das Haushaltsjahr 2017 die Ausgabe in Höhe von 1.050.000,00 Euro vorgesehen, und zwar 750.000,00 Euro in der Haushaltsgrundeinheit 03125 und 300.000,00 Euro in der Haushaltsgrundeinheit 03210.

2. Die sich aus der Anwendung des Absatzes 1 ergebenden Ausgaben werden durch die im Haushalt der Region bereits vorgesehenen Ausgabenansätze zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 in der Haushaltsgrundeinheit 03125 (550.000,00 Euro) und in der Haushaltsgrundeinheit 03210 (300.000,00 Euro), die für die Maßnahmen laut Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 genehmigt wurden, sowie durch Kürzung der in der Haushaltsgrundeinheit 03100 für das Jahr 2017 durch das Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 verfügbaren Ausgabenermächtigungen (200.000,00 Euro) gedeckt.

3. Für die darauf folgenden Finanzjahre werden die Ausgaben mittels Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region) gedeckt.

Art. 4

Bestimmungen zur Eindämmung der Ausgaben

1. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben laut Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz) und laut Artikel 1 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 2012, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen betreffend das Personal der Region, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und die Ergänzungsvorsorge) gelten bis zum 31. Dezember 2015, außer im Falle, dass die entsprechenden Maßnahmen auf staatlicher Ebene nicht bestätigt werden.

2. In considerazione dell'articolo 3, commi 4 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dagli organi della Regione, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per eventuali contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone stimato quale congruo.

Art. 5

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. È fatto divieto alla Regione, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai rispettivi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. È inoltre fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali rispettivamente della Regione e delle Camere di commercio.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico, nei limiti fissati dai Regolamenti per il rimborso delle spese dei componenti di organismi e commissioni, purché rendicontate.

3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.

4. Gli incarichi e le cariche conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza.

2. In Berücksichtigung von Artikel 3 Absätze 4 und 7 des Gesetzesdekretes Nr. 95 vom 6. Juli 2012, mit dem Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012 abgeändert und zum Gesetz erhoben, und um die öffentlichen Ausgaben einzudämmen, wird der Mietzins in Bezug auf die passiven Mietverträge von Liegenschaften für institutionelle Zwecke, die von den Organen der Region abgeschlossen wurden, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes um 15 Prozent, bezogen auf den derzeit bezahlten Mietzins, reduziert. Die Reduzierung des Mietzinses erfolgt gemäß den Modalitäten und Bedingungen wie sie im Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzesdekretes vom 6. Juli 2012, Nr. 95, vorgesehen sind. Auf allfällige neu abzuschließende Mietverträge wird die Reduzierung von 15 Prozent auf den für angemessen befundenen Mietzins angewandt.

Art. 5

Verbot der Beauftragung von Arbeitnehmern im Ruhestand

1. Die Region, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie deren instrumentale Einrichtungen dürfen ehemaligen, in den Ruhestand versetzten Arbeitnehmern des privaten oder öffentlichen Sektors weder Beratungs-, Mitarbeits-, Studien- und Forschungsaufträge noch Führungs- oder Direktionsaufträge erteilen. Ferner ist es verboten, an diese Ämter in Regierungsorganen der instrumentalen Einrichtungen der Region bzw. der Handelskammern zu vergeben.

2. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit der Erteilung unentgeltlicher Aufträge, wobei auf jeden Fall die eventuellen mit der Beauftragung verbundenen Ausgaben unter Berücksichtigung der in den Verordnungen über die Rückerstattung der Spesen der Mitglieder von Gremien und Kommissionen festgelegten Grenzen rückerstattet werden, sofern genannte Ausgaben belegt werden.

3. Bei Nichtbeachtung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen wird der Verfall des Auftrags verfügt.

4. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vergebenen Aufträge und Ämter werden bis zu deren Ende weiterhin durch die vorher geltenden Bestimmungen geregelt.

Art. 6

Distacchi, aspettative e permessi sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La rideterminazione dei contingenti dei permessi sindacali è disposta dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative, tenuto conto che i contingenti dei permessi per gli impegni derivanti dalla partecipazione ad organismi rappresentativi della categoria di livello superiore rispetto a quelli interni, sono attribuiti a ciascuna organizzazione sindacale, in sostituzione della frazione di distacco.

Art. 7

Ricambio generazionale

1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:

- a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.

2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.

Art. 6

Gewerkschaftliche Freistellungen, Wartestände und Beurlaubungen

1. Zum Zwecke der Rationalisierung und der Eindämmung der öffentlichen Ausgaben werden ab dem 1. Jänner 2015 die Kürzungen laut Artikel 7 des Gesetzesdekrets vom 24. Juni 2014, Nr. 90 (Dringende Maßnahmen zur Vereinfachung und Transparenz der Verwaltungsverfahren sowie zur Effizienz der Gerichtsämter), umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 114, angewandt. Die Neufestlegung der Stundenanzahl der Gewerkschaftsbeurlaubungen wird vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den repräsentativen Gewerkschaften verfügt, wobei die Stundenanzahl der Beurlaubungen für die Teilnahme an Vertretungseinrichtungen, die einer höheren Ebene als die der internen Einrichtungen angehören, einer jeden Gewerkschaft anstelle des Anteils der Gewerkschaftsfreistellung zugewiesen wird.

Art. 7

Generationenwechsel

1. Zur Förderung des Generationenwechsels innerhalb ihres Personals kann die Region – nach Rücksprache mit den Gewerkschaften – den Bediensteten mit unbefristetem Arbeitsverhältnis bis zu deren Versetzung in den Ruhestand die Reduzierung ihrer Arbeitszeit im Rahmen des mit Beschluss laut Absatz 5 festgelegten Mindest- und Höchstanteils der Arbeitszeit eines Arbeitsverhältnisses mit Vollzeitbeschäftigung gewähren, sofern die Bediensteten nachstehende Voraussetzungen erfüllen:

- a) Alter von mindestens 60 Jahren oder höchstens fünf bis zur Erreichung der Früh- oder Altersrente zu leistende Dienstjahre;
- b) fortdauernd mit Vollzeitbeschäftigung geleisteter Dienst in den letzten drei Jahren vor Einreichung des Antrags oder mit Teilzeitbeschäftigung geleisteter Dienst in den vom Regionalausschuss festgelegten Grenzen im letzten Jahr vor Einreichung des Antrags.

2. Die im Sinne des Absatzes 1 genehmigte Reduzierung der Arbeitszeit kann nicht widerrufen werden.

3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.

4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da questo articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 8

Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica]

1. Al comma 7 dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.”.

3. Bis zur Versetzung in den Ruhestand übernimmt die Verwaltung die Rentenbeiträge der Bediensteten, die die Voraussetzungen laut Absatz 1 erfüllen. Dabei werden die Beiträge um die Differenz zwischen der Beitragsbemessungsgrundlage entsprechend der zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages durchgeführten Arbeitszeit mit Voll- oder Teilzeitbeschäftigung und der effektiven Beitragsbemessungsgrundlage – einschließlich des Anteils zu Lasten der Bediensteten – ergänzt.

4. Die sich aus der Anwendung der Maßnahmen laut diesem Artikel ergebenden Einsparungen werden zur finanziellen Deckung der Ausgaben für die Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis verwendet.

5. Der Regionalausschuss legt die Kriterien und Modalitäten für die Anwendung des Absatzes 1 fest.

6. Die Bestimmungen laut diesem Artikel können auch auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen angewandt werden.

Art. 8

Änderung von Absatz 7 des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 [Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 (Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol), so wie durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 abgeändert, sowie zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 (Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses) mit seinen späteren Änderungen, zwecks Eindämmung der öffentlichen Ausgaben]

1. Bei Artikel 5 Absatz 7 (Abschaffung der Vorsorgebehandlung und Einzahlung der Beitragszahlung zugunsten der Ergänzungsvorsorge) des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 werden am Ende folgende Worte eingefügt: „außer im Todesfalle, wenn der Tod vor dem Beitritt an die eigene Ergänzungsvorsorge eintritt, vorbehaltlich der Überprüfung der in den Absätzen 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels vorgesehenen Voraussetzungen.“.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 dicembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

Art. 9
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 12. Dezember 2014

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

103800

Leggi - Parte 1 - Anno 2015

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 15 dicembre 2015, n. 28

Legge regionale di stabilità 2016

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 15. Dezember 2015, Nr. 28

Regionales Stabilitätsgesetz 2016

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" e successive modificazioni, concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 4 dopo le parole: "indicati dalle Province" sono inserite le parole: "al netto di eventuali entrate relative alle funzioni delegate".

2. Nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e fermo restando quanto previsto dal comma 11-bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004, per gli esercizi 2016-2018 il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate è quantificato in euro 109 milioni annui.

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

Änderung des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)" mit seinen späteren Änderungen betreffend den Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse

1. Artikel 13 des Regionalgesetzes Nr. 1/2004 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 2 wird aufgehoben;
- b) im Absatz 4 werden nach den Worten „Auf der Grundlage des von den Provinzen" die Worte „nach Abzug eventueller mit den delegierten Befugnissen zusammenhängender Einnahmen" eingefügt.

2. In Erwartung der Neufestlegung der in den Regionalgesetzen laut Artikel 13 Absatz 1, des Regionalgesetzes Nr. 1/2004 geregelten Maßnahmen und unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 13 Absatz 11-bis des Regionalgesetzes Nr. 1/2004 beläuft sich der Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse für die Haushaltsjahre 2016-2018 auf 109 Millionen Euro jährlich.

3. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

- a) in parte corrente per euro 69 milioni;
- b) in parte capitale per euro 40 milioni.

4. Con la legge di assestamento di bilancio o con la legge di stabilità la quantificazione di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

5. Con riferimento alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 "Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano" e ai successivi protocolli attuativi, continuano a rimanere in capo alla Regione il coordinamento e gli oneri derivanti dalle attività di informatizzazione del Libro fondiario, al fine di assicurarne lo sviluppo in forma unitaria. Tali attività devono coordinarsi ed integrarsi con quelle relative all'informatizzazione del catasto e, anche a tal fine, vengono definite in accordo con le due Province.

6. La spesa per gli esercizi finanziari 2016-2018 è autorizzata:

- a) in parte corrente per euro 2 milioni;
- b) in parte capitale per euro 2,5 milioni.

7. Alla copertura degli oneri indicati al comma 3, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

8. Alla copertura degli oneri indicati al comma

3. Die Ausgabe für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) in Höhe von 69 Millionen Euro im laufenden Teil;
- b) in Höhe von 40 Millionen Euro auf Kapitalkonto.

4. Die Beträge laut Absatz 2 und 3 können mit dem Nachtragshaushaltsgesetz oder mit dem Stabilitätsgesetz aufgrund der Erfordernisse der Provinzen neu quantifiziert werden, sofern die Haushaltsausgeglichenheit und die Einhaltung der aus dem Stabilitätspakt resultierenden Auflagen gewährleistet sind.

5. Mit Bezug auf das Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 „Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen“ und auf die darauf folgenden Umsetzungsprotokolle bleibt die Region weiterhin für die Koordinierung der Tätigkeiten zur Digitalisierung des Grundbuchs und für die entsprechenden Kosten zuständig, um dessen einheitliche Entwicklung zu gewährleisten. Diese Tätigkeiten müssen mit denjenigen zur Digitalisierung des Katasters koordiniert und integriert werden und werden auch zu diesem Zweck im Einvernehmen mit den beiden Provinzen festgelegt.

6. Die Ausgabe für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) in Höhe von 2 Millionen Euro im laufenden Teil;
- b) in Höhe von 2,5 Millionen Euro auf Kapitalkonto.

7. Die Deckung der Ausgaben laut Absatz 3 Buchstabe b) erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle A.

8. Die Deckung der Ausgaben laut Absatz 6

6, lettera b), si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" in materia di rinnovo contrattuale

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2014 le parole: "e dell'articolo 1, comma 1," sono sostituite dalle parole: "valgono fino al 29 luglio 2015 e le misure di cui all'articolo 1, comma 1,".

Art. 3

Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2015-2017 è determinato nell'importo di 374.000,00 euro per gli anni 2015 e 2016 e nell'importo di 495.000,00 euro per l'anno 2017.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le seguenti spese:

- a) 374.000,00 euro sull'esercizio 2016;
- b) 495.000,00 euro sull'esercizio 2017.

3. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Buchstabe b) erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle A.

Art. 2

Änderung des Artikels 4 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)" betreffend die Erneuerung des Tarifvertrags

1. Im Artikel 4 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 12/2014 werden die Worte „und laut Artikel 1 Absatz 1" durch die Worte „gelten bis zum 29. Juli 2015 und die Maßnahmen laut Artikel 1 Absatz 1" ersetzt.

Art. 3

Festsetzung der Ausgaben für die Tarifverhandlungen für den Dreijahreszeitraum 2015-2017

1. Die sich aus den Tarifverhandlungen für das Personal der Region für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 ergebende jährliche Ausgabe beläuft sich auf 374.000,00 Euro für die Jahre 2015 und 2016 und auf 495.000,00 Euro für das Jahr 2017.

2. Zu den Zwecken laut Absatz 1 werden die nachstehenden Ausgaben genehmigt:

- a) 374.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2016;
- b) 495.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2017.

3. Die Aufteilung der jährlichen Ausgabe für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das Personal, ausgenommen die Führungskräfte, und des Tarifvertrags betreffend die Führungskräfte wird nach den vom Regionalausschuss festgesetzten Modalitäten und Kriterien festgelegt.

4. Alla copertura degli oneri indicati al comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 in materia di ricambio generazionale

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

„5-bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017 una quota delle risorse può essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione di orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da questo articolo, secondo quanto disposto dalle direttive della Giunta regionale, che tengono conto di quanto previsto dal comma 4.”.

Art. 5

Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale

1. Nell'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento".

2. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale la Regione applica la legislazione statale vigente in materia.

3. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato non può essere superiore al 20 per cento del costo complessivo del personale cessa-

4. Die Deckung der Ausgaben laut Absatz 2 erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle B.

Art. 4

Änderung des Artikels 7 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 betreffend den Generationenwechsel

1. Im Artikel 7 des Regionalgesetzes Nr. 12/2014 wird nach Absatz 5 nachstehender Absatz eingefügt:

„5-bis. Im Rahmen der Ausgaben für die Tarifverhandlungen für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 kann – gemäß den vom Regionalaussschuss unter Berücksichtigung des Absatzes 4 erlassenen Richtlinien – mit Tarifvertrag ein Anteil der Ressourcen zur Förderung der Arbeitszeitreduzierung für den Generationenwechsel laut diesem Artikel bestimmt werden.“.

Art. 5

Bestimmungen zur Eindämmung der Ausgaben für das Personal

1. Im Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)" werden die Worte „30 Prozent" durch die Worte „20 Prozent" ersetzt.

2. In Bezug auf die Versetzung in den Ruhestand mit einseitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses und auf das Verbot der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses des eigenen Personals wendet die Region die einschlägigen staatlichen Bestimmungen an.

3. Für jedes der Jahre 2016, 2017 und 2018 darf die Ausgabe für Einstellungen von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis 20 Prozent der Gesamtkosten für das im vorhergehenden

to dal servizio nell'anno precedente, con possibilità di cumulo di un importo pari al 20 per cento del costo complessivo del personale cessato dal servizio nel triennio 2012-2014 nonché, negli anni 2017 e 2018, della parte di spesa non utilizzata negli anni 2016 e 2017; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e degli altri interventi di razionalizzazione indicati nel piano di miglioramento e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, fissa le modalità di applicazione del comma 3 e individua le figure e le posizioni economico-professionali eventualmente da assumere.

5. La limitazione stabilita dal comma 3 non si applica per le eventuali assunzioni conseguenti all'inquadramento di personale già in servizio ai sensi delle disposizioni regionali sulla mobilità inter-enti e all'inquadramento di personale con mobilità in ingresso per compensare mobilità in uscita, per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale e per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Jahr ausgeschiedene Personal nicht überschreiten, wobei dieser Betrag mit 20 Prozent der Gesamtkosten für das im Dreijahreszeitraum 2012-2014 aus dem Dienst ausgeschiedene Personal sowie in den Jahren 2017 und 2018 mit dem Anteil der in den Jahren 2016 und 2017 nicht verwendeten Ausgabe kumuliert werden kann. In diesem Höchstbetrag wird die Ausgabe aus Umwandlungen des Arbeitsverhältnisses der bereits mit unbefristetem Arbeitsverhältnis Dienst leistenden Bediensteten nicht mitgerechnet.

4. Der Regionalausschuss legt aufgrund der Planung des Personalbedarfs und der anderen im Verbesserungsplan angegebenen Rationalisierungsmaßnahmen sowie unter Beachtung der finanziellen und buchhalterischen Planung die Modalitäten für die Anwendung des Absatzes 3 fest und bestimmt das eventuell einzustellende Personal sowie die entsprechenden Berufs- und Besoldungsklassen.

5. Die Grenze laut Absatz 3 gilt nicht für die eventuellen Einstellungen infolge der Einstufung von im Sinne der Regionalbestimmungen über die Mobilität zwischen Körperschaften bereits Dienst leistendem Personal oder infolge der Einstufung von Personal mit Mobilität nach innen zum Ausgleich von Personal wegen Mobilität nach außen, noch für die Einstellungen infolge von Ausgabeneinsparungen, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen betreffend den Generationenwechsel ergeben, noch für die Einstellungen laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 „Bestimmungen zum Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung“.

Art. 6*Passaggio di competenze alla Regione e adeguamento della dotazione organica*

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione la dotazione organica è adeguata, anche con deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto risultante dai relativi provvedimenti di trasferimento di competenze.

Art. 7*Tirocini formativi*

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige aderisce alle iniziative di tirocinio e orientamento promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano, applicando le discipline normative dalle stesse adottate nei rispettivi ambiti territoriali.

2. Ai tirocinanti, che potranno essere accolti presso tutti gli uffici regionali per un periodo non superiore a due mesi, saranno corrisposti gli importi stabiliti dalla Giunta regionale, sulla base delle discipline normative provinciali, nei limiti delle risorse disponibili. Ai tirocinanti viene garantito l'utilizzo del servizio alternativo di mensa e, ove previsto dalle normative vigenti, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 annui per gli esercizi 2016-2018 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 6*Übertragung von Zuständigkeiten an die Region und Anpassung des Stellenplans*

1. Nach Inkrafttreten von Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut, welche die Übertragung oder Delegierung staatlicher Befugnisse an die Region verfügen, wird der Stellenplan - auch mit Beschluss des Regionalausschusses - aufgrund der Maßnahmen betreffend die Übertragung der Zuständigkeiten angepasst.

Art. 7*Ausbildungspraktika*

1. Für die Erleichterung der Berufswahl durch die direkte Kenntnis der Arbeitswelt und für die Abwechslung zwischen Lernen und Arbeiten beteiligt sich die Autonome Region Trentino-Südtirol an den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen geförderten Ausbildungs- und Orientierungsinitiativen je nach der von diesen im jeweiligen Gebiet festgelegten Regelung.

2. Den Praktikanten, die bei sämtlichen Regionalämtern für höchstens zwei Monate aufgenommen werden können, werden die vom Regionalausschuss in den Grenzen der verfügbaren Ressourcen aufgrund der Landesregelungen festgelegten Beträge entrichtet. Die Praktikanten können den alternativen Mensadienst in Anspruch nehmen und sie sind - sofern in den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen - gegen Arbeitsunfälle sowie für die zivilrechtliche Haftung versichert.

3. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Artikel ergeben und sich auf 25.000,00 Euro jährlich für die Haushaltsjahre 2016-2018 belaufen, erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle B.

Art. 8

Partecipazioni societarie

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere partecipazioni societarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per fini strategici. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengano una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella A.

Art. 9

Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e

Art. 8

Beteiligung an Gesellschaften

1. Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)" wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Der Regionalausschuss wird zur Übernahme von Gesellschaftsbeteiligungen für die Durchführung der institutionellen Aufgaben der Region oder für strategische Zwecke ermächtigt. Für diese Zwecke genehmigt der Regionalausschuss, nach Einholung eines Gutachtens der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrates, ein spezifisches Programm.";

b) nach Absatz 2 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Zwecks Rationalisierung und Reduzierung der Gesellschaftsbeteiligungen wird der Regionalausschuss ermächtigt, den beiden Autonomen Provinzen und ihren instrumentalischen Gesellschaften mit vollständiger Landesbeteiligung - auch unentgeltlich - Aktien von Kapitalgesellschaften abzutreten, an denen die Provinzen bereits beteiligt sind. Für diese Zwecke genehmigt der Regionalausschuss, nach Einholung eines Gutachtens der zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrates, ein spezifisches Programm.".

2. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Artikel ergeben, erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle A.

Art. 9

Unterstützung von Projekten für die regionale Gebietsentwicklung

1. Für die Zwecke laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für

pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", la Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici e di sistemi organizzativi per lo sviluppo del territorio regionale in una logica di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale mediante il sostegno a sistemi di trasporto integrato ferro-gomma e dell'intermodalità. Alla realizzazione del progetto la Regione autonoma Trentino-Alto Adige concorre con le Province autonome di Trento e di Bolzano mediante il finanziamento delle rispettive leggi provinciali 9 luglio 1993, n. 16 e 14 dicembre 1974, n. 37. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni assunte di intesa con le due Province, stabilisce la ripartizione dello stanziamento.

2. A tal fine è autorizzato uno stanziamento annuo pari a euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2016-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 10

Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione

1. Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati

das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)" fördert die Region ein Projekt zur Unterstützung von strategischen Investitionen und Organisationssystemen für die regionale Gebietsentwicklung im Zeichen der sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und territorialen Nachhaltigkeit, indem sie die integrierten Verkehrssysteme Schiene/Straße und die Intermodalität unterstützt. Die Autonome Region Trentino-Südtirol verwirklicht das Projekt in Zusammenarbeit mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen durch Finanzierung deren jeweiliger Landesgesetze vom 9. Juli 1993, Nr. 16 bzw. vom 14. Dezember 1974, Nr. 37. Der Regionalausschuss legt die Aufteilung des Ansatzes mit eigenen Beschlüssen im Einvernehmen mit den beiden Provinzen fest.

2. Zu diesem Zweck wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 6.000.000,00 Euro für die Haushaltsjahre 2016-2018 genehmigt.

3. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Artikel ergeben, erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle B.

Art. 10

Beiträge für die neuen aufgrund eines Zusammenschlusses errichteten Gemeinden

1. Der jährliche Beitrag der Region, der den neuen, aufgrund eines Zusammenschlusses ab 2016 und den folgenden Jahren errichteten Gemeinden zusteht, wird in Höhe von 50 Prozent für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt. Den aufgrund eines Zusammenschlusses ab 2015 und den folgenden Jahren errichteten Gemeinden steht dieser Beitrag in Höhe von mindestens 30 Prozent des Höchstbetrags ge-

con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 40 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite nella tabella A.

Art. 11

Autorizzazioni di spesa per il triennio 2016-2018 e copertura finanziaria - Tabelle A, B e C

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relativa al rifinanziamento di leggi regionali.

2. Le nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge sono indicate nell'allegata tabella B.

3. Alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella C.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

mäß den mit den Beschlüssen des Regionalausschusses vom 12. November 2013, Nr. 230 und vom 9. September 2015, Nr. 176 festgelegten Kriterien in Bezug auf die Anzahl der zusammengeschlossenen Gemeinden zu. Den aufgrund eines Zusammenschlusses vor dem Jahr 2015 errichteten Gemeinden steht der jährliche Beitrag der Region in Höhe von mindestens 40 Prozent des Höchstbetrags gemäß den mit Beschluss des Regionalausschusses vom 2. September 2009, Nr. 190 festgelegten Kriterien in Bezug auf die Anzahl der zusammengeschlossenen Gemeinden zu.

2. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Artikel ergeben, erfolgt nach den Modalitäten gemäß Tabelle A.

Art. 11

Ausgabenermächtigungen für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 und finanzielle Deckung - Tabellen A, B und C

1. Für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 werden die Ausgaben laut beiliegender Tabelle A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen genehmigt.

2. Die aus diesem Gesetz erwachsenden neuen oder höheren Ausgaben sind in der beiliegenden Tabelle B angegeben.

3. Die Deckung der Ausgaben laut Absatz 1 und 2 erfolgt mit den Modalitäten gemäß beiliegender Tabelle C.

Art. 12

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 15. Dezember 2015

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

TABELLA A - Rifinanziamento di leggi regionali, escluse quelle che comportano spese obbligatorie e continuative

Norma di riferimento	Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
L.R. 16 luglio 2003, n. 4, articolo 3	02	Giustizia	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
L.R. 11 luglio 2014, n. 4, articolo 12	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 25.135.000,00	€ -	€ -
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, articolo 41	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 2.689.400,00	€ 3.807.000,00	€ 3.757.000,00
L.R. 21 dicembre 2004, n. 5, articolo 4; L.R. 24 luglio 2014, n. 6, articolo 7	02	Giustizia	01	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L, articolo 2, comma 1, lettera j)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
L.R. 17 aprile 2003, n. 3, articolo 1, comma 2	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, articolo 41	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 4.108.947,20	€ 3.098.666,60	€ 3.098.666,60
L.R. 16 luglio 2004, n. 1, articolo 13	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00
L.R. 14 dicembre 2010, n. 4, articolo 2, commi 1, 2 e 2-bis	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	€ 13.000.000,00	€ -	€ -
TOTALE				€ 89.033.347,20	€ 51.005.666,60	€ 50.955.666,60

TABELLE A - Neufinanzierung von Regionalgesetzen mit Ausnahme derjenigen, die fortdauernde Pflichtausgaben nach sich ziehen

Bezugsbestimmung	Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Regionalgesetz vom 16. Juli 2003, Nr. 4, Art. 3	02	Justiz	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Regionalgesetz vom 11. Juli 2014, Nr. 4, Art. 12	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 25.135.000,00	€ -	€ -
DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, Art. 41	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 2.689.400,00	€ 3.807.000,00	€ 3.757.000,00
Regionalgesetz vom 21. Dezember 2004, Nr. 5, Art. 4; Regionalgesetz vom 24. Juli 2014, Nr. 6, Art. 7	02	Justiz	01	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
DPRReg. vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L, Art. 2 Abs. 1 Buchst. j)	05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	02	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3, Art. 1 Abs. 2	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, Art. 41	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 4.108.947,20	€ 3.098.666,60	€ 3.098.666,60
Regionalgesetz vom 16. Juli 2004, Nr. 1, Art. 13	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 40.000.000,00
Regionalgesetz vom 14. Dezember 2010, Nr. 4, Art. 2 Abs. 1, 2 und 2-bis	01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	03	€ 13.000.000,00	€ -	€ -

INSGESAMT

€ 89.033.347,20	€ 51.005.666,60	€ 50.955.666,60
-----------------	-----------------	-----------------

TABELLA B - Nuove o maggiori spese derivanti dalla legge regionale di stabilità 2016

Articoli	Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015-2017	20	Fondi e accantonamenti	03	€ 374.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00
7. Tirocini formativi	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9. Sostegno a progetti per lo sviluppo del territorio regionale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
TOTALE				€ 6.399.000,00	€ 6.520.000,00	€ 6.520.000,00

TABELLE B - Aus dem Stabilitätsgesetz 2016 der Region entstehende neue oder höhere Ausgaben

Artikel	Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
3. Festsetzung der Ausgaben für die Verhandlungen für den Dreijahreszeitraum 2015-2017	20	Fonds und Rückstellungen	03	€ 374.000,00	€ 495.000,00	€ 495.000,00
7. Ausbildungspraktika	01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	11	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9. Unterstützung von Projekten für die regionale Gebietsentwicklung	18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	01	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
INSGESAMT				€ 6.399.000,00	€ 6.520.000,00	€ 6.520.000,00

TABELLA C - Copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale di stabilità 2016

	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018
Oneri complessivi da coprire			
Rifinanziamento di leggi regionali (tabella A)	€ 89.033.347,20	€ 51.005.666,60	€ 50.955.666,60
Nuove o maggiori spese derivanti dalla legge regionale di stabilità 2016 (tabella B)	€ 6.399.000,00	€ 6.520.000,00	€ 6.520.000,00
TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60
Mezzi di copertura			
Quota parte entrate di bilancio	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60

TABELLE C - Finanzielle Deckung der mit Stabilitätsgesetz 2016 der Region verfügbaren Ausgabenermächtigungen

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
Zu deckende Gesamtausgaben			
Neufinanzierung von Regionalgesetzen (Tabelle A)	€ 89.033.347,20	€ 51.005.666,60	€ 50.955.666,60
Aus dem Stabilitätsgesetz 2016 entstehende neue oder höhere Ausgaben (Tabelle B)	€ 6.399.000,00	€ 6.520.000,00	€ 6.520.000,00
ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60
Deckungsmittel			
Anteil der Haushaltseinnahmen	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€ 95.432.347,20	€ 57.525.666,60	€ 57.475.666,60

ANNO 67°
PARTE PRIMA E SECONDA

67. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.
16 dicembre 2015 16. Dezember 2015
Numero Straordinario N. 3 50 Sondernummer Nr. 3

SOMMARIO

Anno 2015

PARTE 1

Leggi

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[103804]

LEGGE REGIONALE

del 15 dicembre 2015, n. 29

Bilancio di previsione della Regione au-
tonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi
finanziari 2016-2018 P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2015

1. TEIL

Gesetze

Autonome Region Trentino-Südtirol

[103804]

REGIONALGESETZ

vom 15. Dezember 2015, Nr. 29

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Re-
gion Trentino-Südtirol für die Haushalts-
jahre 2016 – 2018 S. 2

103804

Leggi - Parte 1 - Anno 2015

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 15 dicembre 2015, n. 29

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Bilancio di previsione 2016-2018 -
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 512.762.047,20;
- b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;
- c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 15. Dezember 2015, Nr. 29

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016 - 2018

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

*Haushaltsvoranschlag 2016-2018 -
Einnahmenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 294.803.947,20 Euro in der Kompetenzrechnung und 512.762.047,20 Euro in der Kassa-rechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 264.255.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 262.259.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 2***Bilancio di previsione 2016-2018 -
stato di previsione della spesa***

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi 2016-2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro 294.803.947,20 e in termini di cassa in euro 292.762.047,20;
- b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in euro 264.255.166,60;
- c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 262.259.166,60.

Art. 3***Allegati al bilancio di previsione
2016-2018***

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2016-2018:

- a) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
- b) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
- c) quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli;
- d) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilan-

Art. 2***Haushaltsvoranschlag 2016-2018 -
Ausgabenvoranschlag***

1. Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 294.803.947,20 Euro in der Kompetenzrechnung und 292.762.047,20 Euro in der Kassa-rechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 264.255.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 262.259.166,60 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 3***Anlagen zum Haushaltsvoranschlag
2016-2018***

1. Folgende Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2016-2018 werden genehmigt:

- a) Allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes im Dreijahreshaushalt berücksichtigte Jahr;
- b) Allgemeine Zusammenfassungen der Ausgaben nach Titeln bzw. nach Aufgabenbereichen für jedes im Haushalt berücksichtigte Jahr;
- c) Allgemeine Übersicht der Einnahmen nach Titeln und der Ausgaben nach Titeln;
- d) Übersicht zum Nachweis des Haushaltsaus-

- cio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio;
- e) tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
 - f) prospetti concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato;
 - g) prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - h) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - i) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
 - j) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
 - k) elenco delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi;
 - l) nota integrativa e relativi allegati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

- gleichs für jedes im Dreijahreshaushalt berücksichtigte Jahr;
- e) Erläuternde Übersicht zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnis;
 - f) Übersichten betreffend die Zusammensetzung des gebundenen Mehrjahresfonds;
 - g) Übersichten betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;
 - h) Übersicht zum Nachweis der Einhaltung der Verschuldungsregeln;
 - i) Verzeichnis der Kapitel betreffend Pflichtausgaben;
 - j) Verzeichnis der Ausgaben, die aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar sind;
 - k) Verzeichnis der Ausgaben für das Personal getrennt nach Aufgabenbereichen und Programmen;
 - l) Anhang samt Anlagen.

Art. 4

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2016 wirksam.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 15 Dezember 2015

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

103886

Leggi - Parte 1 - Anno 2015

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2015

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 15 dicembre 2015, n. 31

Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modificazioni

1. Nella legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

„1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 15. Dezember 2015, Nr. 31

Anpassung des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 (Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol) mit seinen späteren Änderungen an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 (Dringende Maßnahmen in Sachen Finanzen und Tätigkeit der Gebietskörperschaften sowie weitere Bestimmungen zugunsten der im Mai 2012 vom Erdbeben betroffenen Gebiete) enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen und weitere Bestimmungen auf dem Sachgebiet Örtliche Körperschaften

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

Anpassung an die im Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Bestimmungen auf dem Sachgebiet interne Kontrollen

1. Das Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

a) im Artikel 56 wird Absatz 1 durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Zu jedem Beschlussvorschlag des Gemeinderats oder des Gemeindevorstandes, der nicht nur Richtlinien enthält, ist das Gutachten aus fachlicher Sicht des für die zuständigen Organisationseinheit Verantwortlichen einzuholen. Wirkt sich der Beschluss direkt oder indirekt auf die wirtschaftlich-finanzielle Gebarung oder auf das Vermögen der Körperschaft aus, so ist außerdem das Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit des für den Finanzdienst

pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.”;

- b) dopo il comma 2 dell'articolo 56 è inserito il seguente:

“2-bis. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”;

- c) dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

**“Art. 56-bis
Controlli interni**

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamen-

Verantwortlichen einzuholen. Die Gutachten werden in den Beschluss eingefügt. Beabsichtigt der Gemeinderat oder der Gemeindeausschuss, diese Gutachten nicht zu berücksichtigen, so muss dies im Beschluss angemessen begründet werden.”;

- b) im Artikel 56 wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Die Rechtssubjekte laut Absatz 1 und 2 sind in verwaltungsmäßiger und buchhalterischer Hinsicht für die abgegebenen Gutachten verantwortlich.“;

- c) nach Artikel 56 werden nachstehende Artikel eingefügt:

**„Art. 56-bis
Interne Kontrollen**

1. Die örtlichen Körperschaften legen im Rahmen ihrer Ordnungs- und Organisationsautonomie Instrumente und Methoden fest, um durch die Kontrolle der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und korrekte Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten.

2. Neben der Kontrolle der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit organisieren die örtlichen Körperschaften ein internes Kontrollsystem, um nachstehende Zwecke zu erfüllen:

- a) Überprüfung der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit durch das Controlling, um auch durch rechtzeitige Korrekturmaßnahmen das Verhältnis zwischen den Zielen und den durchgeführten Tätigkeiten sowie zwischen den eingesetzten Ressourcen und den Ergebnissen zu optimieren;
- b) Bewertung der Angemessenheit der getroffenen Entscheidungen bei der Umsetzung der Pläne, Programme und der anderen Instrumente zur Festlegung der politischen Ausrichtung in Bezug auf die Übereinstimmung der erreichten Ergebnisse mit den vorgegebenen Zielen;
- c) Gewährleistung der konstanten Kontrolle des Finanzgleichgewichts der Kompetenz-, Rückstände- und Kassagebarung durch die Koordinierungs- und Aufsichtstätigkeit des für den Finanzdienst Verantwortlichen sowie durch die Kontrolltätigkeit der für die jeweiligen Dienste Ver-

to e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

- d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale o il vicesegretario, laddove previsti, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli enti locali possono avvalersi dell'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 o istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 56-ter
Controllo di regolarità
amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato

antwörtlichen, auch um die im internen Stabilitätspakt festgelegten Ziele der öffentlichen Finanzen einzuhalten;

- d) Überprüfung der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der externen Verwaltungsorganisationen der Körperschaft durch die Erteilung von Verwaltungsleitlinien und -zielsetzungen, durch die Kontrolle über deren Erfüllung sowie durch die Erstellung des konsolidierten Jahresabschlusses aufgrund der einschlägigen Regelung;
- e) Gewährleistung der Qualitätskontrolle der sowohl direkt als auch durch externe Verwaltungsorganisationen erbrachten Dienstleistungen, mittels Anwendung von Methoden zur Messung der internen und externen Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Körperschaft.

3. Absatz 2 Buchstabe d) und e) werden ab 2016 nur in den örtlichen Körperschaften mit über 100.000 Einwohnern, ab 2017 in den örtlichen Körperschaften mit über 30.000 Einwohnern und ab 2018 in den örtlichen Körperschaften mit über 15.000 Einwohnern angewandt.

4. Im Rahmen ihrer Ordnungs- und Organisationsautonomie regeln die örtlichen Körperschaften ihr internes Kontrollsystem nach dem Grundsatz der Trennung zwischen Führungs- und Verwaltungsaufgaben. An der Organisation des internen Kontrollsystems nehmen der Sekretär der Körperschaft, der Generaldirektor oder der Vizesekretär – sofern vorgesehen –, die für die Dienste Verantwortlichen und – wo diese errichtet wurden – die Kontrollstellen teil.

5. Die örtlichen Körperschaften können zur Durchführung der Kontrollen die Unterstützung laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 25. Mai 2012, Nr. 2 in Anspruch nehmen oder gemeinsame Ämter durch eine Vereinbarung errichten, in welcher die Modalitäten für deren Errichtung und Tätigkeit geregelt werden.

Art. 56-ter
Kontrolle der administrativen
und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit

1. Die Kontrolle der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit wird in der Ausarbeitungsphase der Beschlussfassung durch den für die zuständige Organi-

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

2. Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 56-quater *Controllo strategico*

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,

sationseinheit Verantwortlichen gewährleistet und erfolgt durch die Abgabe des Gutachtens aus fachlicher Sicht zur Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit und Korrektheit der Verwaltungstätigkeit. Die Kontrolle der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit erfolgt durch den für den Finanzdienst Verantwortlichen, der in der Ausarbeitungsphase der Beschlussabfassung das Gutachten über die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit abgibt und in der Phase nach der Genehmigung der Zweckbindung von Mitteln seitens der für die Dienste Verantwortlichen den Sichtvermerk zur Bestätigung der finanziellen Deckung anbringt.

2. In den Gemeinden, in denen außer dem Sekretär weitere für die Dienste Verantwortliche vorhanden sind, wird in der darauf folgenden Phase die Kontrolle der administrativen Ordnungsmäßigkeit auch gemäß den allgemeinen Grundsätzen der Betriebsrevision und den Modalitäten gewährleistet, die im Rahmen der Organisationsautonomie der Körperschaft unter der Leitung des Sekretärs oder des Vizesekretärs festgelegt werden. Der Kontrolle unterliegen die Zweckbindungen von Mitteln, die Verträge und die anderen Verwaltungsakte, die nach dem Zufallsprinzip gemäß begründeten Methoden der Stichprobenkontrolle ausgewählt werden.

3. Der Sekretär oder der Vizesekretär übermitteln regelmäßig die Ergebnisse der Kontrolle laut Absatz 2 zusammen mit den bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten zu befolgenden Richtlinien den für die Dienste Verantwortlichen sowie den Rechnungsprüfern und den für die Bewertung der Ergebnisse der Bediensteten zuständigen Organen, als für die Bewertung nützliche Dokumente, und ferner dem Gemeinderat.

Art. 56-quater *Strategische Kontrolle*

1. Um den Stand der Umsetzung der Programme entsprechend den vom Rat genehmigten Leitlinien zu überprüfen, legen ab 2016 die örtlichen Körperschaften mit über 100.000 Einwohnern, ab 2017 die örtlichen Körperschaften mit über 30.000 Einwohnern und ab 2018 die örtlichen Körperschaften mit über 15.000 Einwohnern entsprechend ihrer Organisationsautonomie Methoden der strategischen Kontrolle fest, mit denen nachstehende Aspekte erfasst werden: die im Verhältnis zu den vorgegebenen Zielen erreichten Ergebnisse, die mit den erzielten Ergebnissen zusammenhängenden wirtschaftlich-

della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, ove previsto, o del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art. 56-quinquies
*Controllo sulle società partecipate
non quotate*

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio

finanziellen Aspekte, die Durchführungszeiten im Verhältnis zu den Prognosen, die angewandten Vorgehensweisen in Bezug auf die ausgearbeiteten Projekten, die Qualität der erbrachten Dienstleistungen und der Zufriedenheitsgrad sowie die sozio-ökonomischen Aspekte.

2. Die für die strategische Kontrolle zuständige Stelle, die unter der Leitung des Generaldirektors – sofern dieser vorgesehen ist – oder des Gemeindesekretärs steht, erstellt regelmäßige Berichte, die dem Exekutivorgan und dem Rat für die darauf folgende Abfassung der Ratsbeschlüsse betreffend die Programmkorrekturen vorgelegt werden.

Art. 56-quinquies
Kontrolle der nicht börsennotierten
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung

1. Die örtliche Körperschaft legt entsprechend ihrer Organisationsautonomie ein System zur Kontrolle der nicht börsennotierten Gesellschaften fest, an denen die jeweilige örtliche Körperschaft beteiligt ist. Diese Kontrollen werden von den Organisationseinheiten der örtlichen Körperschaft durchgeführt, welche auch dafür verantwortlich sind.

2. Zur Durchführung der Bestimmung laut Absatz 1 legt die Verwaltung vorab die von der Gesellschaft mit öffentlicher Beteiligung qualitativ und quantitativ anzustrebenden Verwaltungsziele fest und organisiert ein entsprechendes Informationssystem zur Erfassung der finanziellen Beziehungen zwischen der Eigentümerkörperschaft und der Gesellschaft, der buchhalterischen, verwaltungsmäßigen und organisatorischen Lage der Gesellschaft, der Dienstleistungsverträge, der Qualität der Dienstleistungen sowie der Einhaltung der Gesetzesbestimmungen über die Auflagen in Sachen öffentliche Finanzen.

3. Auf der Grundlage der Informationen laut Absatz 2 überprüft die örtliche Körperschaft regelmäßig die Entwicklung der nicht börsennotierten Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, analysiert die Abweichungen von den vorgegebenen Zielen und legt die entsprechenden Korrekturmaßnahmen auch in Bezug auf mögliche, für den Haushalt der Körperschaft relevante wirtschaftlich-finanzielle Ungleichgewichte fest.

4. Die Gesamtergebnisse der Gebahrung der örtlichen Körperschaft und der nicht börsennotierten Gesellschaften, an denen sie

consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018, ad eccezione del comma 4 che si applica, secondo le decorrenze e le disposizioni previste dalla normativa in materia. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per società partecipate si intendono le società nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Qualora più comuni dispongano ciascuno di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, il controllo è effettuato congiuntamente sulla base di un accordo tra gli enti.

Art. 56-sexies

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario, ove previsto e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizza-

beteiligt ist, werden nach der periodengerechten Zurechnung durch den konsolidierten Jahresabschluss festgestellt, der gemäß den in den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Modalitäten erstellt wird.

5. Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen gelten ab 2016 für die örtlichen Körperschaften mit über 100.000 Einwohnern, ab 2017 für die örtlichen Körperschaften mit über 30.000 Einwohnern und ab 2018 für die örtlichen Körperschaften mit über 15.000 Einwohnern, mit Ausnahme des Absatzes 4, der mit den Fristen und laut den Bestimmungen gilt, die auf diesem Sachgebiet vorgesehen sind. Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen gelten nicht für die börsennotierten Gesellschaften und die von diesen im Sinne des Artikels 2359 des Zivilgesetzbuchs abhängigen Gesellschaften. Diesbezüglich gelten als börsennotierte Gesellschaften, an denen die Körperschaften laut diesem Artikel beteiligt sind, jene Gesellschaften, die auf regulierten Märkten notierte Finanzinstrumente emittieren.

6. Für die Zwecke der Anwendung dieses Artikels gelten als Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung die Gesellschaften, in denen die Gemeinde direkt oder indirekt über einen Anteil an in der Versammlung abzugebenden Stimmen von mindestens 20 Prozent verfügt. Verfügen mehrere Gemeinden jeweils über einen Anteil an in der Versammlung abzugebenden Stimmen von mindestens 20 Prozent, so erfolgt die Kontrolle gemeinsam auf der Grundlage eines Einverständnisses zwischen den Körperschaften.

Art. 56-sexies

Kontrolle des finanziellen Gleichgewichts

1. Die Kontrolle des finanziellen Gleichgewichts erfolgt unter der Leitung und der Koordinierung des für den Finanzdienst Verantwortlichen und durch die Aufsicht des Rechnungsprüfungsorgans, wobei eine aktive Miteinbeziehung der Regierungsorgane, des Sekretärs, des Generaldirektors oder des Vizesekretärs – sofern vorgesehen – und der für die Dienste Verantwortlichen je nach deren Verantwortungsbereich vorgesehen ist.

2. Die Kontrolle des finanziellen Gleichgewichts wird in der Buchhaltungsverordnung der Körperschaft geregelt und erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen der Buchhaltungs- und Finanzordnung der örtlichen Körperschaften, der Bestimmungen betreffend

zione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 56-septies
Enti locali deficitari

1. In relazione alle funzioni previste dagli articoli 54, 79 e 80 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 le Province autonome disciplinano la materia regolata nella parte II Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni."

Art. 2
Termini per l'adeguamento

1. I comuni adottano le disposizioni attuative dell'articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni

1. All'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni dopo le parole "del medesimo collegamento" sono inserite le parole "effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 1,".

den Beitrag der örtlichen Körperschaften zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen sowie der Durchführungsbestimmungen zum Artikel 81 der Verfassung.

3. Bei der Kontrolle des finanziellen Gleichgewichts werden auch die sich in Zusammenhang mit der wirtschaftlich-finanziellen Entwicklung der externen Verwaltungsorganisationen für den Finanzhaushalt der Körperschaft ergebenden Auswirkungen evaluiert.

Art. 56-septies
Defizitäre örtliche Körperschaften

1. Aufgrund der Befugnisse laut Artikel 54, 79 und 80 des Sonderstatuts und des Artikels 17 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 268 ordnen die Autonomen Provinzen das im II. Teil VIII. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 mit seinen späteren Änderungen geregelte Sachgebiet."

Art. 2
Fristen für die Anpassung

1. Die Gemeinden erlassen die Durchführungsbestimmungen zum Artikel 1 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Art. 3
Änderung des Artikels 41 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen

1. Im Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe b) des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 mit seinen späteren Änderungen werden vor dem Wort „Listenverbindung“ die Worte „ , im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 erfolgten“ eingefügt.

Art. 4

Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali" e successive modificazioni

1. All'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole: "Il comune rimborsa" sono sostituite dalle parole: "A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa";
- b) nel comma 4 il periodo: "Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori." è sostituito dal seguente: "Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 15 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

Art. 4

Änderung des Artikels 36 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 „Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindevisekretäre“ mit seinen späteren Änderungen

1. Artikel 36 des Regionalgesetzes Nr. 4/1993 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) im Absatz 1 werden die Worte „Die Gemeinde vergütet“ durch die Worte „Wenn kein Interessenkonflikt besteht, vergütet die Gemeinde“ ersetzt;
- b) im Absatz 4 wird der Satz „Die Anwaltskosten werden für höchstens zwei Verteidiger vergütet.“ durch folgenden Satz ersetzt: „Die Anwaltskosten werden für einen Verteidiger bis zur Höchstgrenze der Parameter vergütet, die im Dekret laut Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes vom 31. Dezember 2012, Nr. 247 festgelegt wurden.“.

Art. 5

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am fünfzehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 15. Dezember 2015

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2012, N. 8

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige (Legge finanziaria)¹**

Art. 1 (Sviluppo del territorio)

1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed

¹ In B.U. 18 dicembre 2012, n. 51 – Supplemento n. 2.

internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di venti anni.²

5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di cui al comma 1, stabilisce:

- a) la ripartizione tra le Province dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 6 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4;
- b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad investimenti, apporti di capitale e comunque agli impieghi coerenti con i progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese;
- c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteristiche delle operazioni, durata, settori di impiego con particolare riferimento a quelli considerati strategici dalla programmazione delle Province, profili di rischio/rendimento e modalità di funzionamento dei fondi;
- d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare degli apporti ai fondi;
- e) la modalità di gestione dei fondi;
- f) le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale;

² Comma modificato dall'art. 1, comma 4, della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

- g) ammontare, durata, condizioni e modalità di rimborso delle concessioni di cui al comma 4;
- h) criteri di monitoraggio degli investimenti;
- i) ulteriori determinazioni per l'applicazione del presente articolo.

6. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 500 milioni.

7. Con i provvedimenti di cui al comma 5 è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

8. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 3 e 4 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti al 2012 risultante dai rendiconti approvati e non ancora applicati.

Art. 2 [Modifica della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria)]

1. *(omissis)*³

2. *(omissis)*⁴

³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 2 settembre 1978, n. 17 (*Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano*).

⁴ Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 3 (Fondo di garanzia interconsortile regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), la Regione assegna alla società Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.

2. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4 (Finanziamento dell'attività delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona e dei Consorzi rappresentativi dei comuni delle province di Trento e di Bolzano)

1. Per le finalità istituzionali di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è concesso un contributo annuo pari complessivamente a euro 250 mila da suddividersi in parti uguali tra i due ambiti provinciali.

2. A decorrere dall'esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la

dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria).

Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali pari a complessivi euro 1 milione 160 mila da destinare ai Consorzi per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano) e successive modifiche. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 1982 sono abrogati.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore rispettivamente del capitolo 009100.005 "Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona" e del capitolo 10115.000 "Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5 [Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche - Finanziamento al PensPlan Centrum per la creazione di un sistema unitario e organico di fondi sanitari integrativi]

1. *(omissis)*⁵

⁵ Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter dopo il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3 (*Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale*).

Art. 6 [Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. *(omissis)*⁶

2. *(omissis)*⁷

Art. 7 (Misure di trasparenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a mille euro:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) ⁸
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.⁹

⁶ Modifica il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*).

⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 13, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 (*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*).

⁸ Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, lett. b) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

⁹ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

2. Gli enti indicati al comma 1 possono disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.¹⁰

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.¹¹

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni

¹⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. c) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

¹¹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. d) della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.¹²

6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 [Modifica dell'articolo 7-*quinquies* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche]

1. (*omissis*)¹³

Art. 9 (Riduzioni di spesa per il personale regionale)

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) ed e) della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Legge finanziaria) valgono fino al 31 dicembre 2013.

2. Con deliberazione della Giunta regionale le misure di contenimento della spesa di cui al comma 1 e dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di

¹² Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3 della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

¹³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 7-*quinquies* della l.r. 21 luglio 2000, n. 3 (*Norme urgenti in materia di personale*).

ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) possono essere prorogate di un ulteriore anno in relazione a quanto corrispondentemente disposto a livello nazionale.

3. Le progressioni orizzontali e le procedure selettive per i passaggi all'interno dell'area vengono effettuate ai fini esclusivamente giuridici ferma restando la sospensione dei trattamenti economici prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2012.

4. Ferma restando la disciplina contrattuale che ha previsto le tipologie di buono pasto intero e buono pasto ridotto, i costi dei quali, in base all'articolo 58-quinquies della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale) e successive modifiche, sono ripartiti fra la Regione e il personale interessato, qualora il valore nominale medio individuale del buono pasto a carico della Regione, calcolato rispetto agli effettivi utilizzi su base annuale, superi 7,00 euro giornalieri, si procederà all'addebito delle quote eccedenti tale importo nei confronti del singolo dipendente.

5. Le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

6. Gli incarichi di studio e di consulenza non possono essere attribuiti a soggetti, già appartenenti all'amministrazione regionale e collocati in quiescenza. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono, in ogni caso, durare oltre il 31 dicembre 2013.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 10 [Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace)]

1. La dotazione organica complessiva del personale regionale, definita dalla tabella A della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace), viene diminuita di 520 unità, corrispondenti ai posti riferiti alle professionalità trasferite alle due province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di delega delle funzioni amministrative disposta dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ed è fissata in un massimo di 465 unità.

2. È abrogata la Tabella B allegata alla legge regionale n. 9 del 1993.

Art. 11 [Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche] *(omissis)*¹⁴

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 con reviviscenza dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (*Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano*) e successive modificazioni.

Art. 12 [Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche]

1. *(omissis)*¹⁵

2. *(omissis)*¹⁶

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁵ Sostituisce l'alinnea del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7 (*Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano*).

¹⁶ Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 9 agosto 1982, n. 7 (*Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano*).

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)¹

Art. 1 Gebietsentwicklung

(1) Die Region fördert ein Projekt zur Unterstützung strategischer Investitionen im Bereich der regionalen Gebietsentwicklung auch mittels Initiativen in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Körperschaften, von diesen abhängigen Gesellschaften, örtlichen Rentenfonds, zur Ausübung der Kreditfähigkeit ermächtigten Rechtssubjekten sowie sonstigen Institutionen.

(2) Für die Zwecke laut Abs. 1 trägt die Region im Einvernehmen mit den Provinzen zur Förderung und Unterstützung von Fonds für die Gebietsentwicklung einer jeden Provinz bei.

(3) Für die Zwecke laut Abs. 1 kann die Region Beteiligungen an Subjekten oder Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, die das Vermögen in Finanzinstrumente investieren, die von im Gebiet der Region tätigen Akteuren ausgegeben werden, bzw. Zuführungen oder Einlagen von Mitteln zugunsten solcher Subjekte oder Organismen vornehmen. Die Maßnahmen der Region müssen an nicht-spekulative Organismen für gemeinsame Anlagen gerichtet sein, die bestimmten Aufsichtsformen und Transparenzpflichten unterliegen und die durch ihre Investitionspolitik – unter Einhaltung der auch die Sicherheit betreffenden Anforderungen

¹ Im ABl. vom 18. Dezember 2012, Nr. 51, Beibl. Nr. 2.

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

und der Risiko-Rendite-Profile laut Abs. 5 – u. a. mittels Rotationsfonds Projekte für das Wachstum sowie für die Vermögensstärkung, Innovation und Internationalisierung der in der Region tätigen Unternehmen und Projekte für die Entwicklung des betreffenden Gebiets fördern.

(4) Für die Zwecke laut Abs. 1 kann die Region außerdem den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder den von den Provinzen abhängigen Gesellschaften Kredite, auch zinslos, mit einer Höchstdauer von zwanzig Jahren gewähren.²

(5) Der Regionalausschuss setzt mit eigenen Beschlüssen im Einvernehmen mit den Provinzen nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Regionalrats- bzw. Landtagskommissionen und, sofern erforderlich, der anderen Rechtssubjekte laut Abs. 1 Folgendes fest:

- a) die Aufteilung des im Sinne des Abs. 6 für die Maßnahmen gemäß den Abs. 3 und 4 genehmigten Ansatzes unter die Provinzen;
- b) die Typologie der zulässigen Ausgaben bezogen auf die Investitionen, die Kapitalzuführungen und jedenfalls die konsequente Verwendung für die Wachstumsprojekte, die Stärkung des Vermögens, Innovation und Internationalisierung der Unternehmen;
- c) Anforderungen – insbesondere Sicherheitsanforderungen –, Merkmale der Tätigkeiten, Dauer, Einsatzbereiche mit besonderem Augenmerk auf jene, die laut Programmierung der Länder als strategisch angesehen werden, Risiko-Rendite-Profile und Funktionsmodalitäten der Fonds;

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 geändert.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

- d) Bedingungen, Modalitäten, Fristen und Umfang der Einlagen in die Fonds;
- e) Modalitäten für die Verwaltung der Fonds;
- f) die Einzelvorschriften betreffend die jährliche Rechnungslegung an den Regionalrat;
- g) Umfang, Dauer, Bedingungen und Modalitäten der Rückzahlung der im Abs. 4 genannten Kredite;
- h) Kriterien für die Überwachung der Investitionen;
- i) sonstige Bestimmungen für die Anwendung dieses Artikels.

(6) Für die in den Abs. 3 und 4 genannten Zwecke wird im Haushalt 2013 ein Ansatz in Höhe von 500 Millionen Euro genehmigt.

(7) Mit den im Abs. 5 genannten Maßnahmen werden die diesbezüglichen Ausgaben im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ zweckgebunden.

(8) Die in den Abs. 3 und 4 für das Jahr 2013 vorgesehene Ausgabe wird durch Verwendung eines gleich hohen Betrags aus dem Überschuss der Finanzjahre vor dem Finanzjahr 2012 gedeckt, der aus den genehmigten und noch nicht angewandten Rechnungslegungen hervorgeht.

Art. 2 Änderung des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 (Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen) und des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (Bestimmungen betreffend den

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz)

(1) (...) ³

(2) (...) ⁴

Art. 3 Regionaler überkonsortialer Garantiefonds

(1) Zu den Zwecken laut Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2007 und des Mehrjahreshaushaltes 2007-2009 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz) weist die Region der Gesellschaft „Confidi GmbH“ – Trient einen weiteren Betrag in Höhe von 500 Tausend Euro für den Risikofonds zu.

(2) Die Ausgabe in Höhe von 500 Tausend Euro wird durch Verwendung eines gleich hohen Betrags aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre gedeckt.

Art. 4 Finanzierung der Tätigkeit der Verbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und der Gemeindeverbände der Provinzen Trient und Bozen

(1) Für die institutionellen Zwecke laut Art. 23 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 (Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen –

³ Ersetzt den Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 (*Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen*).

⁴ Fügt im Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (*Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz*) nach dem Abs. 2 den Abs. 2-bis ein.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste) mit seinen späteren Änderungen wird ein jährlicher Beitrag in Höhe von insgesamt 250 Tausend Euro gewährt, der zu gleichen Teilen zwischen den beiden Provinzen aufzuteilen ist.

(2) Um die finanziellen Maßnahmen zugunsten des Gemeindenverbandes der Provinz Trient und des Südtiroler Gemeindenverbandes zu koordinieren, ist der Regionalausschuss mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2013 ermächtigt, den Autonomen Provinzen einen zu gleichen Teilen aufzuteilenden jährlichen Betrag in Höhe von insgesamt 1 Million 160 Tausend Euro zuzuweisen, der für die Gemeindenverbände zur Erreichung der institutionellen Ziele öffentlichen Belangs bestimmt ist, welche im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 25. November 1982, Nr. 10 (Beiträge zugunsten der Delegationen der UNCEM der Provinzen Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen vorgesehen sind. Die Art. 2 und 3 des Regionalgesetzes Nr. 10/1982 werden aufgehoben.

(3) Die in den Abs. 1 und 2 für das Jahr 2013 vorgesehene Ausgabe wird durch Verwendung eines gleich hohen Betrages aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre zugunsten des Kapitels 009100.005 „Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene“ und des Kapitels 10115.000 „Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband“ des Ausgabenvoranschlages für das laufende Finanzjahr gedeckt. Die Deckung für die nachfolgenden Finanzjahre erfolgt mittels Haushaltsgesetz.

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

Art. 5 Änderung zum Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 (Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene) mit seinen späteren Änderungen – Finanzierung an Pensplan Centrum zur Errichtung eines Einheitssystems von Gesundheitsfonds

(1) (...)⁵

Art. 6 Änderung zum Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialvorsorge) mit seinen späteren Änderungen

(1) (...)⁶

(2) (...)⁷

Art. 7 Transparenzmaßnahmen

(1) Ab 1. März 2013 müssen die Region und die öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, – einschließlich der In-House-Gesellschaften und der Sonderbetriebe – die Nachstehendes betreffenden Maßnahmen über Beträge von mehr als tausend Euro samt Anlagen durch einen in der Homepage aufscheinenden Link für mindestens

⁵ Fügt im Art. 9 des Regionalgesetzes vom 27. Februar 1997, Nr. 3 (*Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler Ebene*) nach dem Abs. 3 die Abs. 3-bis und 3-ter hinzu.

⁶ Ändert den Art. 3 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (*Familienpaket und Sozialvorsorge*).

⁷ Ändert den Art. 13 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (*Familienpaket und Sozialvorsorge*).

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

fünf Jahre, die ab dem 1. Jänner des Jahres laufen, ab dem die Veröffentlichungspflicht gilt, zugänglich machen:

- a) die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, finanziellen Unterstützungen und Zuschüssen an Unternehmen;
- b) ⁸
- c) die Zuweisung jeglicher finanzieller Vergünstigung an öffentliche und private Körperschaften.⁹

(2) Die im Abs. 1 angegebenen Körperschaften können anstelle der Maßnahmen folgende Daten veröffentlichen:

- a) Name und Steuerdaten der Empfängerin/des Empfängers;
- b) Betrag;
- c) der Zuweisung zugrunde liegende Bestimmungen oder Titel;
- d) Organisationseinheit, für das Verwaltungsverfahren verantwortliche Person (Führungskraft oder Beamtin/Beamter);
- e) für die Bestimmung der Empfängerin/des Empfängers angewandte Vorgangsweise.¹⁰

(3) Die Amtshandlungen laut Abs. 1 bzw. 2 können auch durch Veröffentlichung in den Internetseiten anderer verpflichteter Verwaltungen oder öffentlicher Körperschaften oder deren Verbände erfüllt werden.

⁸ Der Buchstabe wurde durch den Art. 1 Abs. 6 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 aufgehoben.

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 6 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 geändert.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 6 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 geändert.

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

(4) Die Veröffentlichung laut den vorstehenden Absätzen stellt eine rechtliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der Gewährungs- und Zuweisungsmaßnahmen dar. Die Möglichkeit, auch die Maßnahmen betreffend die Gewährung und Zuweisung von Beträgen unter eintausend Euro zu veröffentlichen, bleibt unbeschadet.¹¹

(5) Die Bestimmungen laut diesem Artikel finden auf die örtlichen Körperschaften, deren Betriebe und In-House-Gesellschaften Anwendung, unbeschadet einer anderslautenden, von der gebietsmäßig zuständigen Provinz im Sinne des Art. 59 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 (Reform der Ordnung der örtlichen Körperschaften) in geltender Fassung angewandten einschlägigen Regelung.

(5-bis) Die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der natürlichen Personen, welche die in diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen in Anspruch nehmen, wird ausgeschlossen, wenn aus diesen Daten Informationen über den Gesundheitszustand oder über soziale und wirtschaftliche Notsituationen der Betroffenen abgeleitet werden können.¹²

(6) Die weiteren Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Öffentlichkeitspflicht bleiben unberührt.

(7) Die Durchführung dieses Artikels erfolgt unter Einsatz der laut den geltenden Bestimmungen verfügbaren Human-, Finanz- und technischen Ressourcen und jedenfalls ohne weitere oder höhere Lasten für die öffentlichen Finanzen.

¹¹ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 6 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 ersetzt.

¹² Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 2013, Nr. 3 eingefügt.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

Art. 8 Änderung des Art. 7-quinquies des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens) mit seinen späteren Änderungen

(1)(...)¹³

Art. 9 Kürzung der Ausgaben für das Personal der Region

(1) Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben gemäß Art. 2 Abs. 7 Buchst. a) und e) des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol – Finanzgesetz) gelten bis zum 31. Dezember 2013.

(2) Mit Beschluss des Regionalausschusses können die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben gemäß Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 2012, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen betreffend das Personal der Region, die Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und die Ergänzungsvorsorge) in Anlehnung an die entsprechenden staatlichen Bestimmungen um ein weiteres Jahr verlängert werden.

(3) Die horizontalen Vorrückungen und die Auswahlverfahren für die internen Aufstiege innerhalb eines Bereichs werden ausschließlich zu rechtlichen Zwecken durchgeführt, wobei die wirtschaftliche Behandlung laut Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/2012 ausgesetzt bleibt.

¹³ Ersetzt den Art. 7-quinquies Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (*Dringende Maßnahmen auf dem Sachgebiet des Personalwesens*).

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

(4) Unbeschadet der vertraglichen Regelung, welche komplette und kleine Mahlzeiten vorsieht, deren Kosten aufgrund des Art. 58-*quinquies* des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 (Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals) mit seinen späteren Änderungen zum Teil von der Region und zum Teil von den Bediensteten zu tragen sind, werden – sofern der durchschnittliche individuelle Nennwert des zu Lasten der Region gehenden Kostenanteils für die Mahlzeit, bezogen auf die effektive Benutzung auf Jahresbasis, 7,00 Euro pro Tag überschreitet – die darüber liegenden Beträge den einzelnen Bediensteten angelastet.

(5) Der dem Personal – auch den Führungskräften – zustehende Urlaub muss in Anspruch genommen werden und kann in keinem Fall durch die Entrichtung von Vergütungen ersetzt werden. Diese Bestimmung gilt auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Mobilität, Kündigung, Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Versetzung in den Ruhestand und Erreichen der Altersgrenze.

(6) Ehemalige, in den Ruhestand versetzte Regionalbedienstete können nicht mit Studien- und Beratungsaufträgen betraut werden. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Aufträge dürfen in jedem Fall höchstens bis 31. Dezember 2013 dauern.

(7) Die Bestimmungen dieses Artikels werden auch auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen angewandt.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

Art. 10 Änderungen zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1993, Nr. 9 (Bestimmungen über die Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter)

(1) Die Gesamtanzahl der Planstellen des Personals der Region gemäß der Tabelle A zum Regionalgesetz vom 2. Mai 1993, Nr. 9 (Bestimmungen über die Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter) wird um 520 Einheiten – d. h. um die Anzahl der Stellen, die den Autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgrund der mit Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 verfügten Delegation der Verwaltungsbefugnisse übertragen wurden – gekürzt und auf höchstens 465 Einheiten festgesetzt.

(2) Die Tabelle B zum Regionalgesetz Nr. 9/1993 wird aufgehoben.

Art. 11 Abänderungen zum Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 5 (Bestimmungen betreffend die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen (...)¹⁴

Art. 12 Änderungen zum Art. 6 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 (Ordnung der Handels-, Industrie-,

¹⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 aufgehoben, weshalb der Art. 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 (*Bestimmungen betreffend die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen*) mit seinen späteren Änderungen wiederauflebt.

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen

(1) (...) ¹⁵

(2) (...) ¹⁶

Art. 13 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

¹⁵ Ersetzt im Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 (*Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen*) den Einführungssatz.

¹⁶ Ersetzt im Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 (*Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen*) den Buchst. b).

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1998, N. 6

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia¹

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa

Art. 1. Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa" - (*omissis*)²

Art. 2. Disposizioni transitorie³ - 1. Le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalità e di cura ai sensi della previgente normativa hanno facoltà di estinguere il rapporto previdenziale purché risultino in regola con l'obbligo contributivo al 31 dicembre 1997. In alternativa possono proseguire le assicurazioni secondo le modalità previste dalla presente legge conservando l'anzianità contributiva e assicurativa maturata.

¹ In B.U. 28 luglio 1998, n. 31.

² Il presente articolo ha modificato la l.r. 4/1992.

³ Vedi anche l'art. 33 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4 e l'art. 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 6.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti provinciali di cui all'articolo 3 quater, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), dovrà essere versata la contribuzione minima.

3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi nei primi centottanta giorni⁴ dall'entrata in vigore della presente legge, per gli assegni di natalità e di cura si prescinde dall'esistenza del periodo di almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva purché la persona richiedente risulti iscritta all'atto dell'evento.

4. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno⁵ dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1999⁶, il termine di cui al comma 1 degli artt. 10 e 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n.4, come modificati dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere k) e r), è ridotto a sei mesi.

5. Per l'anno 1998, per l'adesione all'assicurazione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e a quella per infortuni domestici di cui al comma 1 degli artt. 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n.4, la contribuzione deve essere versata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La contribuzione per degenza ospedaliera dovuta a malattia e quella per infortuni domestici versata entro il 31 dicembre 1997, assicura la copertura per l'anno 1998.

⁴ Termine prorogato fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 dall'art. 1, comma 1 della medesima legge.

⁵ Termine prorogato fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 dall'art. 1, comma 1 della medesima legge.

⁶ Termine prorogato fino a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 dall'art. 1, comma 2 della medesima legge.

7. In caso di mancato o incompleto versamento dei contributi dovuti per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

8. Per il primo semestre dell'anno 1998 l'assegno di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è concesso secondo i criteri e le misure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al citato articolo 3 quater, per l'individuazione del reddito di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 1992, n.4, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

10. Il Regolamento di cui al citato articolo 3 quater è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. Analisi e valutazione delle politiche regionali in materia di previdenza integrativa e complementare - 1. Al fine di una puntuale valutazione degli interventi regionali in materia di previdenza integrativa e complementare la Giunta regionale definisce con apposito regolamento, sentite le Giunte provinciali di Bolzano e di Trento ed entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, un sistema di raccolta e gestione delle informazioni sugli esiti e sulle modalità di attuazione degli interventi in materia. A tal fine, verranno in via prioritaria utilizzati i dati raccolti durante l'iter istruttorio delle domande per accedere ai benefici previsti ed i dati contabili degli uffici ed i servizi preposti alla gestione amministrativa degli interventi.

Art. 4. Rimborso oneri di gestione - 1. (*omissis*)⁷

2. L'attuazione del comma 1 decorre dall'esercizio finanziario 1998.

3. A parziale rimborso delle spese sostenute, per gli anni 1996 e 1997 è assegnata una somma una tantum pari a lire 1 miliardo a ciascuna Provincia autonoma.

Art. 5. Proroga dei termini - 1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 11, 12, 20, 21, 25 e 29 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, delle domande di cui agli articoli 5 e 16 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni sono prorogati al 31 dicembre 1998. Entro tale termine dovrà essere altresì comunicata l'adesione di cui al comma 1 degli articoli 11 e 21 citati e versata la contribuzione arretrata dovuta dall'anno 1992 in poi, con le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 11 medesimo.

2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni di legge di cui al comma 1, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate a domanda da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, qualora l'avente diritto sia deceduto prima del 30 settembre 1993, possono essere presentate dai superstiti entro il 31 dicembre 1998.

⁷ Il comma ha integrato: l'articolo 3, comma 3, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7; l'articolo 3, comma 3, della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3; l'articolo 7, comma 3, della l.r. 27 novembre 1993, n. 19; l'articolo 1, comma 3, della l.r. 27 novembre 1995, n. 12.

Art. 6. Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" - 1. (*omissis*)⁸

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici insorti e gli effetti prodotti sulla base della normativa previgente, ai sensi della quale si decide pure in ordine alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c)⁹, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7.

Art. 7. Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe" - 1. (*omissis*)¹⁰

2. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto i cinquantasette anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni¹¹ dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g)¹², è ridotto a cinque anni. In tal caso la contribuzione annua prevista dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio

⁸ Il presente comma ha modificato la l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁹ Modifica dell'art. 4, comma 2, l.r. 7/1992.

¹⁰ Il presente comma ha modificato la l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

¹¹ Termine prorogato fino a dodici mesi dall'entrata in vigore della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 dall'art. 3 comma 1 della medesima legge.

¹² Sostituisce l'art. 7 della l.r. 3/1993.

1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 1, è triplicata.

3. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età e aderiscano all'assicurazione entro i termini di cui al comma 2¹³, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui al comma 2 il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso sarà comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di contribuzione.

4. Gli iscritti all'assicurazione in base alla previgente normativa che abbiano superato il quarantanovesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di chiedere il pensionamento al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età o dalla data della domanda, nel caso in cui tale età sia stata superata. In tali casi la contribuzione residua dovuta in base al previgente ordinamento dovrà essere versata rispettivamente in quote proporzionali ripartite sugli anni mancanti ai sessantadue o in unica soluzione. La determinazione della contribuzione residua è effettuata sulla base di quella dovuta per gli anni o l'anno di versamento.

5. Le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della

¹³ Termine prorogato fino a dodici mesi dall'entrata in vigore della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 dall'art. 3 comma 1 della medesima legge.

stessa sono demandati al Regolamento di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b).

6. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1¹⁴ si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e) ed l)¹⁵, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

Art. 8. Nuove modifiche alle leggi regionali 27 novembre 1993, n. 19, 27 novembre 1995, n. 12 e 1° agosto 1996, n. 3 - 1. (*omissis*)¹⁶

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, previa domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 40 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, concernente "Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", trova applicazione anche nei confronti del personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1991, dipendente da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che, in ragione della loro precedente natura privatistica, avevano costituito un fondo di previdenza integrativa anteriormente alla loro pubblicizzazione.

4. (*omissis*)¹⁷

¹⁴ Che corrisponde all'ultimo periodo dell'art. 4, comma 1, l.r. 3/1993.

¹⁵ Rispettivamente, sostituzione dell'art. 5, comma 2, inserimento dell'art. 5 bis, sostituzione dell'art. 8, comma 5, della l.r. 3/1993.

¹⁶ Il presente comma ha modificato l'art. 1, comma 1, ed ha sostituito l'art. 5 della l.r. 19/1993.

¹⁷ Il comma ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 1 della l.r. 27 novembre 1995, n. 12.

CAPO II

Copertura previdenziale delle situazioni di non autosufficienza

Art. 9. Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti¹⁸ - 1. In attesa di un'organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province autonome per l'istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.

1-bis. A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di cui al comma 1 le Province autonome possono, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti.¹⁹

1-ter. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di Enti o organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.²⁰

¹⁸ Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5 (legge finanziaria)

¹⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

²⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

CAPO III

Istituti autonomi provinciali di previdenza

Art. 10. Delega delle funzioni amministrative - 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali previsti nella stessa, nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 a favore degli enti di patronato, dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi, dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42 in materia di indennità per inabilità a favore dei coltivatori diretti, dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 in materia di sordità da rumore, dalla legge regionale 9 ottobre 1976, n. 14 in materia di riscatto di lavoro all'estero, dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 a favore dei superstiti di coltivatori diretti, con le successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".

Art. 11. Costituzione di due Istituti autonomi per la previdenza e le assicurazioni sociali - 1. Al fine di coordinare e semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadino in materia di previdenza e di assicurazioni sociali e per attuare la normativa integrativa della Regione nella materia medesima, è costituito in ciascuna Provincia autonoma, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto di autonomia, approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, un Istituto autonomo per la previdenza e le assicurazioni sociali.

2. Con successive leggi e regolamenti regionali e, per quanto di competenza, provinciali, si provvederà a stabilire l'ulteriore disciplina relativa al funzionamento degli Istituti di cui al comma 1.

Art. 12. Norma finanziaria - 1. L'art. 34 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 è abrogato.

2. L'art. 20 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 è abrogato.

3. L'art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 è abrogato.

4. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 24 maggio 1992, n.4, della legge regionale 25 luglio 1992, n.7 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n.3, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge e del Capo II, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziare nel capitolo 1942 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

5. All'onere complessivo per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n.19, ivi comprese le modifiche apportate con la presente legge, si provvede per l'esercizio 1998, mediante le somme stanziare nel capitolo 1943 del bilancio di previsione relativo all'esercizio stesso.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, si provvede con i fondi stanziati ai capitoli di bilancio relativi alle rispettive leggi regionali.

7. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n.10,

PREVIDENZA

concernente “Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione”.

8. Gli importi di cui ai commi 4,5,6 e 7 vengono annualmente ripartiti tra le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla Giunta regionale, tenendo conto delle esigenze evidenziate nei rispettivi programmi finanziari.

TABELLA A)

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE
O NIPOTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito
e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281					240	460	659
21.282 - 25.841					210	405	624
25.842 - 30.398					170	350	574
30.399 - 34.957					120	290	519
34.958 - 39.518					80	205	444
39.519 - 44.077					45	150	399
44.078 - 48.636					25	105	324
48.637 - 53.195					25	70	249
53.196 - 57.753					20	45	189
57.754 - 62.314					20	45	169
62.315 - 66.874					20	40	169
66.875 - 71.433						40	144
71.434 - 75.993						40	144
75.994 - 80.553							144
80.554 - 85.113							
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il settimo.

PREVIDENZA

TABELLA B)

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE
O NIPOTI INABILI)

O

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO,
SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e
numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281			175	325	725	975	1.275
21.282 - 25.841			140	290	655	935	1.260
25.842 - 30.398			95	240	585	865	1.235
30.399 - 34.957			40	180	510	800	1.190
34.958 - 39.518			35	130	405	710	1.085
39.519 - 44.077			35	85	335	650	1.045
44.078 - 48.636				60	280	555	985
48.637 - 53.195				60	240	460	930
53.196 - 57.753				50	210	390	880
57.754 - 62.314				50	210	360	665
62.315 - 66.874				50	180	360	500
66.875 - 71.433					180	310	500
71.434 - 75.993					180	310	430
75.994 - 80.553						310	430
80.554 - 85.113							430
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA C)

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
(IN CUI SIÀ PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO,
SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e
numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (migliaia di lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a - 21.281		175	325	725	975	1.275	
21.282 - 25.841		140	290	655	935	1.260	
25.842 - 30.398		95	240	585	865	1.235	
30.399 - 34.957		40	180	510	800	1.190	
34.958 - 39.518		35	130	405	710	1.085	
39.519 - 44.077		35	85	335	650	1.045	
44.078 - 48.636			60	280	555	985	
48.637 - 53.195			60	240	460	930	
53.196 - 57.753			50	210	390	880	
57.754 - 62.314			50	210	360	665	
62.315 - 66.874			50	180	360	500	
66.875 - 71.433				180	310	500	
71.434 - 75.993				180	310	430	
75.994 - 80.553					310	430	
80.554 - 85.113						430	
85.114 - 89.673							

In caso di nuclei composti da più di 6 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 100.000 per ogni componente oltre il sesto.

PREVIDENZA

VORSORGE

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

Weitere Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und neue Maßnahmen in diesem Sachbereich¹

I. KAPITEL

Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge

**Art. 1 - Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz
vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem
Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ - (...) ²**

Art. 2 - Übergangsbestimmungen³ - (1) Die Personen, die den Beitritt zur Versicherung für das Geburtengeld und für die Betreuungszulage gemäß den vorher geltenden Bestimmungen unterschrieben haben, können das Vorsorgeverhältnis aufkündigen, sofern sie am 31. Dezember 1997 die Beitragsleistung ordnungsgemäß vorgenommen haben. Sie haben aber auch die Alternative, die Einzahlungen nach den von diesem Gesetz vorgesehenen Einzelschriften fortzusetzen, wobei die erreichte Versicherungs- und Beitragszeit aufrecht bleibt.

¹ Im ABl. vom 28. Juli 1998, Nr. 31.

² Durch diesen Artikel wurde das Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 geändert.

³ Siehe auch den Art. 33 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 und den Art. 2 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6.

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

(2) Vorübergehend, nämlich bis zum Inkrafttreten der Verordnungen der Provinzen gemäß Art. 3-quater, der mit Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) eingeführt worden ist, muß die Mindestbeitragsleistung getätigt werden.

(3) Für die Geburten, die Adoptionen und die Anvertrauungen zur Betreuung vor der Adoption, die in den hundertachtzig Tagen⁴ nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgen, wird beim Geburtengeld und bei der Betreuungszulage von der Voraussetzung eines Versicherungs- und Beitragsjahres abgesehen, sofern die antragstellende Person bei Eintreten des Sachverhalts bei der entsprechenden Versicherung eingeschrieben war.

(4) Für die Geburten, die Adoptionen und die Anvertrauungen zur Betreuung vor der Adoption, die nach dem hundertachtzigsten Tag⁵ ab Inkrafttreten dieses Gesetzes und bis zum 30. Juni 1999⁶ erfolgen, wird die Frist gemäß Abs. 1 der Art. 10 und 18 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, geändert durch die Buchst. k) und r) des Art. 1 Abs. 1, auf sechs Monate herabgesetzt.

(5) Für das Jahr 1998 muß die Beitragsleistung für die Auszahlung der Entschädigung bei Krankenhausaufenthalt infolge von Krankheit und für die im Haushalt erlittenen Unfälle gemäß Abs. 1 der Art. 23 und 28 des Regionalgesetzes vom 24.

⁴ Die Frist wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 auf zwölf Monate nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes verlängert.

⁵ Die Frist wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 auf zwölf Monate nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes verlängert.

⁶ Die Frist wurde durch den Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 auf achtzehn Monate nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes verlängert.

VORSORGE

Mai 1992, Nr. 4 innerhalb von neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes entrichtet werden.

(6) Die innerhalb 31. Dezember 1997 erfolgte Beitragszahlung für Krankenhausaufenthalte infolge von Krankheit und für im Haushalt erlittene Unfälle gewährleistet die Deckung für das Jahr 1998.

(7) Bei verspäteter oder unvollständiger Entrichtung der Beiträge, die für den Zeitraum vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geschuldet waren, gelten die vorherigen Bestimmungen.

(8) Für das erste Semester des Jahres 1998 wird die Zulage gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 nach den Kriterien und nach dem Ausmaß gewährt, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes galten.

(9) Bis zum Inkrafttreten der Verordnungen gemäß dem genannten Art. 3-quater werden für die Ermittlung des Einkommens gemäß Abs. 3 des Art. 14 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. n), die Bestimmungen des Gesetzesdekretes vom 13. März 1988, Nr. 69, umgewandelt in Gesetz mit Art. 1 des Gesetzes vom 13. Mai 1988, Nr. 153, angewandt.

(10) Die Verordnung gemäß dem genannten Art. 3-quater wird innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen.

Art. 3 - Untersuchung und Bewertung der Regionalpolitik im Bereich der Ergänzungsvorsorge - (1) Zum Zwecke einer genauen Bewertung der Maßnahmen der Region im Bereich der Ergänzungsvorsorge legt der Regionalausschuß nach Anhören der Landesausschüsse von Bozen und Trient und innerhalb von hundertzwanzig Tagen nach Genehmigung dieses Gesetzes mit entsprechender Verordnung ein System zur Sammlung und Führung der Informationen über den Ausgang und die

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

Modalitäten zur Durchführung dieser Maßnahmen fest. Dafür werden vor allem die während des Verfahrens zur Überprüfung der Gesuche um Inanspruchnahme der vorgesehenen Vergünstigungen gesammelten Daten und die Buchungsdaten der Ämter und Dienste, die mit der Verwaltung der Maßnahmen betraut sind, verwendet.

Art. 4 - Vergütung der Verwaltungsausgaben - (1) (...)⁷

(2) Die Anwendung des Abs. 1 läuft ab dem Rechnungsjahr 1998.

(3) Jeder autonomen Provinz wird für die Jahre 1996 und 1997 ein einmaliger Betrag in Höhe von 1 Milliarde Lire zur teilweisen Rückerstattung der bestrittenen Ausgaben zuerkannt.

Art. 5 - Terminverlängerung - (1) Die Fristen für die Einreichung der Gesuche gemäß Art. 11, 12, 20, 21, 25 und 29 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen, entsprechend dem vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Wortlaut, sowie die Fristen für die Einreichung der Gesuche gemäß Art. 5 und 16 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 in geltender Fassung, werden bis zum 31. Dezember 1998 verlängert. Innerhalb dieses Terms muß weiters der Beitritt gemäß Abs. 1 der genannten Art. 11 und 21 mitgeteilt und die ab dem Jahr 1992 rückständigen Beiträge mit den Erhöhungen gemäß Art. 11 Abs. 4 eingezahlt werden.

⁷ Durch diesen Absatz wurden folgende Regionalgesetze ergänzt: das Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 (Art. 3 Abs. 3), das Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 (Art. 3 Abs. 3), das Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 (Art. 7 Abs. 3) und das Regionalgesetz vom 27. November 1995, Nr. 12 (Art. 1 Abs. 3).

VORSORGE

(2) Die aufgrund der in Abs. 1 genannten Gesetzesbestimmungen eingereichten Leistungsanträge können, falls sie bis zum Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes abgelehnt worden sind, auf Antrag, der innerhalb eines Jahres ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes zu stellen ist, wieder überprüft werden.

(3) Die Gesuche um Erhalt der Leistungen gemäß Art. 13 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 können, falls der Anspruchsberechtigte vor dem 30. September 1993 verstorben ist, innerhalb 31. Dezember 1998 von den Hinterbliebenen eingereicht werden.

Art. 6 - Weitere Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 betreffend „Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter“ - (1) (...)⁸

(2) Die Rechtsverhältnisse und die Wirkungen, die auf der Grundlage der vorher geltenden Bestimmungen entstanden sind, bleiben aufrecht; letztere finden auch in bezug auf die Gesuche Anwendung, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht worden sind.

(3) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 Buchst. c)⁹ gelten ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7.

⁸ Durch diesen Absatz wurde das Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 geändert.

⁹ Durch diesen Buchstaben wurde der Art. 4 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 geändert.

Art. 7 - Weitere Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 betreffend „Einführung der Freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen“ -

(1) (...) ¹⁰

(2) Bei der Erstanwendung werden für die Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes das siebenundfünfzigste Lebensjahr vollendet haben und innerhalb von hundertachtzig Tagen ¹¹ ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes der Regionalversicherung beitreten, die notwendigen Beitragsjahre gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. g) ¹² auf fünf Jahre herabgesetzt. In diesem Fall wird die jährliche Beitragsleistung gemäß Art. 5 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3, geändert durch Art. 7 Abs. 1, verdreifacht.

(3) Für die Personen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes das fünfzigste Lebensjahr überschritten haben und der Versicherung innerhalb der Fristen gemäß Abs. 2 ¹³ beitreten, wird die Rente ab dem auf die Vollendung des zweiundsechzigsten Lebensjahres oder - sofern dies später eintreten sollte - ab dem auf die Erreichung der Versicherungsjahre folgenden Monat ausbezahlt. Bei der Berechnung der Beitragsjahre wird dem Fünfjahreszeitraum gemäß Abs. 2 der

¹⁰ Durch diesen Absatz wurde das Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 geändert.

¹¹ Die Frist wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 auf zwölf Monate nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes verlängert.

¹² Durch diesen Buchstaben wurde der Art. 7 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 ersetzt.

¹³ Die Frist wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 auf zwölf Monate nach Inkrafttreten des genannten Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6 verlängert.

VORSORGE

Zeitraum zwischen dem am Tag der Gesuchstellung erreichten Alter und der Vollendung des siebenundfünfzigsten Lebensjahres dazugerechnet. Auf jeden Fall muß eine Gesamtbetragsleistung vorgenommen werden, die fünfzehn Jahresbeträgen entspricht, wobei diese auf die Beitragsjahre proportional aufzuteilen ist.

(4) Die Personen, die auf der Grundlage der vorher geltenden Bestimmungen der Versicherung beigetreten sind und am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes das neunundvierzigste Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, daß sie bei Vollendung des zweiundsechzigsten Lebensjahres oder ab dem Tag der Gesuchstellung, falls sie besagtes Alter überschritten haben, pensioniert werden. In diesen Fällen müssen die restlichen Beiträge, die aufgrund der vorher geltenden Bestimmungen zu entrichten waren, eingezahlt werden, wobei diese auf die auf das zweiundsechzigste Lebensjahr fehlenden Jahre proportional aufgeteilt oder in einer einmaligen Zahlung entrichtet werden können. Die Festlegung der restlichen Beiträge erfolgt auf der Grundlage der Beitragszahlung, die für die Jahre oder das Jahr der Einzahlung zu entrichten war.

(5) Die Fristen und die Einzelvorschriften für die Beitragszahlung gemäß Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 und die Festsetzung sämtlicher Maßnahmen, die für die Anwendung des Gesetzes notwendig sind, werden von der Verordnung gemäß Art. 3-quater des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 festgelegt, der mit Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) eingeführt worden ist.

(6) Die im letzten Satz¹⁴ von Buchst. a) des Abs. 1 enthaltenen Bestimmungen werden ab 1. Jänner 1996 angewandt.

¹⁴ Dieser Satz entspricht dem letzten Satz des Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3.

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

(7) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 Buchst. c), e) und l)¹⁵ werden ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 angewandt.

Art. 8 - Weitere Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 27. November 1993, Nr. 19, vom 27. November 1995, Nr. 12 und vom 1. August 1996, Nr. 3 - (1) (...) ¹⁶

(2) Die Bestimmungen gemäß Abs. 1 werden ab dem Tag des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19 nach vorherigem Antrag angewandt, der innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu stellen ist.

(3) Art. 40 des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 betreffend „Neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen“ wird auch auf das ab dem 1. Jänner 1991 aus dem Dienst geschiedene Personal angewandt, das bei öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen (ÖFWE) angestellt war, die wegen ihrer vorherigen privatrechtlichen Natur einen Vorsorgeergänzungsfonds vor der Annahme des Öffentlichkeitscharakters eingerichtet hatten.

(4) (...) ¹⁷

¹⁵ Durch diese Buchstaben wurden im Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 der Art. 5 Abs. 2 ersetzt, der Art. 5-bis hinzugefügt bzw. der Art. 8 Abs. 5 ersetzt.

¹⁶ Durch diesen Absatz wurden der Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19 geändert und der Art. 5 des genannten Regionalgesetzes ersetzt.

¹⁷ Durch diesen Absatz wurde im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 27. November 1995, Nr. 12 der Abs. 3-bis hinzugefügt.

VORSORGE

II. KAPITEL

Versicherungsdeckung für die Pflegebedürftigkeit

Art. 9 - Einrichtung des Vorsorgefonds für die Pflegebedürftigen - (1) In Erwartung einer umfassenden staatlichen Regelung der Pflegeversicherung und vorbehaltlich der ergänzenden Zuständigkeit der Region auf dem Gebiet der Vorsorge und Sozialversicherung gemäß Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 wird jeder autonomen Provinz ab dem Finanzjahr 1998 jährlich ein Betrag von 5.000 Millionen Lire zugewiesen, der für die Schaffung eines Vorsorgefonds bestimmt ist, welcher Maßnahmen zugunsten von pflegebedürftigen Personen gewährleistet. Genannter Betrag wird auf der Grundlage eines Interventionsprogramms zugunsten der in der Region ansässigen pflegebedürftigen Staatsbürger ausgezahlt.

III. KAPITEL

Autonome Landessozialversicherung

Art. 10 - Übertragung von Verwaltungsbefugnissen - (1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Verwaltungsbefugnisse betreffend die Durchführung der darin vorgesehenen Vorsorgemaßnahmen sowie die Maßnahmen, die mit Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 zugunsten der Patronate, mit Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 auf dem Gebiet der Pflichtversicherung gegen Silikose und Asbestose, mit Regionalgesetz vom 11. November 1971, Nr. 42 auf dem Gebiet der Entschädigung für Arbeitsunfähigkeit von

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

Bauern, mit Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 auf dem Gebiet der berufsbedingten Taubheit, mit Regionalgesetz vom 9. Oktober 1976, Nr. 14 auf dem Gebiet der Nachholungsbeiträge für die im Ausland geleistete Arbeit, mit Regionalgesetz vom 14. August 1971, Nr. 29 für Hinterbliebene von Bauern, in geltender Fassung, vorgesehen sind, auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.

(2) Zur Ausübung der mit diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsbefugnisse werden die Bestimmungen gemäß Art. 2 und 4 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend „Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ angewandt.

Art. 11 - Errichtung zweier autonomer Vorsorge- und Sozialversicherungsanstalten - (1) Zum Zwecke der Koordination und Vereinfachung der Beziehungen zwischen der Verwaltung und den Bürgern im Bereich der Sozialvorsorge und Sozialversicherung sowie zum Zwecke der Ausübung der ergänzenden Gesetzgebungsbefugnis der Region auf diesem Sachgebiet wird in Anwendung des Art. 6 des Autonomiestatuts, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in jeder Provinz eine autonome Vorsorge- und Sozialversicherungsanstalt errichtet.

(2) Mit nachfolgenden Gesetzen und Verordnungen der Region bzw. der Provinz, soweit es in ihre Zuständigkeit fällt, wird die weitere Regelung über den Betrieb der in Abs. 1 genannten Anstalten festgelegt.

Art. 12 - Finanzbestimmung - (1) Der Art. 34 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 ist aufgehoben.

(2) Der Art. 20 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 ist aufgehoben.

VORSORGE

(3) Der Art. 14 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 ist aufgehoben.

(4) Die aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 und des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3, einschließlich der mit diesem Gesetz angebrachten Änderungen, und des II. Kapitels im Jahr 1998 erwachsende Gesamtausgabe wird durch Verwendung der im Kap. 1942 des Haushaltsvoranschlages für das genannte Jahr ausgewiesenen Beträge gedeckt.

(5) Die aufgrund der Anwendung des Regionalgesetzes vom 27. November 1993, Nr. 19, einschließlich der mit diesem Gesetz angebrachten Änderungen, im Jahr 1998 erwachsende Gesamtausgabe wird durch Verwendung der im Kap. 1943 des Haushaltsvoranschlages für das genannte Jahr ausgewiesenen Beträge gedeckt.

(6) Die aus der Anwendung von Abs. 1 des Art. 10 dieses Gesetzes erwachsenden Ausgaben werden mit den finanziellen Mitteln gedeckt, die in den Haushaltskapiteln betreffend die jeweiligen Regionalgesetze bereitgestellt wurden.

(7) Die in den darauffolgenden Gebarungen erwachsende Ausgabe wird mittels Haushaltsgesetz im Sinne des Art. 7 und innerhalb der von Art. 14 des Regionalgesetzes vom 10. Mai 1991, Nr. 10 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region“ vorgesehenen Grenzen gedeckt.

(8) Die Beträge gemäß den Abs. 4, 5, 6 und 7 werden jährlich vom Regionalausschuß unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Finanzierungsprogrammen angeführten Erfordernisse unter den autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgeteilt.

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

TABELLE A)

FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN
(IN DENEN KEINE BEHINDERTEN KINDER, BRÜDER, SCHWESTERN ODER
ENKELKINDER LEBEN)

Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage nach Einkommensstufe
und Anzahl der Familienmitglieder

Jährliches Familieneinkommen (in Tausenden Lire)	Betrag der Zulage entsprechend der Anzahl der Familienmitglieder (in Tausenden Lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
bis zu 21.281					240	460	659
21.282 - 25.841					210	405	624
25.842 - 30.398					170	350	574
30.399 - 34.957					120	290	519
34.958 - 39.518					80	205	444
39.519 - 44.077					45	150	399
44.078 - 48.636					25	105	324
48.637 - 53.195					25	70	249
53.196 - 57.753					20	45	189
57.754 - 62.314					20	45	169
62.315 - 66.874					20	40	169
66.875 - 71.433						40	144
71.434 - 75.993						40	144
75.994 - 80.553							144
80.554 - 85.113							
85.114 - 89.673							

Besteht die Familie aus mehr als sieben Mitgliedern, wird der Betrag der
Zulage um 100.000 Lire für jedes Familienmitglied nach dem siebten erhöht.

VORSORGE

TABELLE B)

FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE
BEHINDERTEN KINDER, BRÜDER, SCHWESTERN ODER ENKELKINDER
LEBEN)

oder

FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN ZUMINDEST EINE
BEHINDERTE PERSON - KIND, GESCHWISTER ODER ENKELKIND - LEBT)

**Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage nach Einkommensstufe
und Anzahl der Familienmitglieder**

Jährliches Familieneinkommen (in Tausenden Lire)	Betrag der Zulage entsprechend der Anzahl der Familienmitglieder (in Tausenden Lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
bis zu 21.281			175	325	725	975	1.275
21.282 - 25.841			140	290	655	935	1.260
25.842 - 30.398			95	240	585	865	1.235
30.399 - 34.957			40	180	510	800	1.190
34.958 - 39.518			35	130	405	710	1.085
39.519 - 44.077			35	85	335	650	1.045
44.078 - 48.636				60	280	555	985
48.637 - 53.195				60	240	460	930
53.196 - 57.753				50	210	390	880
57.754 - 62.314				50	210	360	665
62.315 - 66.874				50	180	360	500
66.875 - 71.433					180	310	500
71.434 - 75.993					180	310	430
75.994 - 80.553						310	430
80.554 - 85.113							430
85.114 - 89.673							

Besteht die Familie aus mehr als sieben Mitgliedern, wird der Betrag der Zulage um 100.000 Lire für jedes Familienmitglied nach dem siebten erhöht.

REGIONALGESETZ VOM 19. JULI 1998, NR. 6

TABELLE C)

FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL
(IN DENEN ZUMINDEST EINE BEHINDERTE PERSON - KIND,
GESCHWISTER ODER ENKELKIND - LEBT)

Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage nach Einkommensstufe
und Anzahl der Familienmitglieder

Jährliches Familieneinkommen (in Tausenden Lire)	Betrag der Zulage entsprechend der Anzahl der Familienmitglieder (in Tausenden Lire)						
	1	2	3	4	5	6	7
bis zu 21.281		175	325	725	975	1.275	
21.282 - 25.841		140	290	655	935	1.260	
25.842 - 30.398		95	240	585	865	1.235	
30.399 - 34.957		40	180	510	800	1.190	
34.958 - 39.518		35	130	405	710	1.085	
39.519 - 44.077		35	85	335	650	1.045	
44.078 - 48.636			60	280	555	985	
48.637 - 53.195			60	240	460	930	
53.196 - 57.753			50	210	390	880	
57.754 - 62.314			50	210	360	665	
62.315 - 66.874			50	180	360	500	
66.875 - 71.433				180	310	500	
71.434 - 75.993				180	310	430	
75.994 - 80.553					310	430	
80.554 - 85.113						430	
85.114 - 89.673							

Besteht die Familie aus mehr als sechs Mitgliedern, wird der Betrag der Zulage um 100.000 Lire für jedes Familienmitglied nach dem sechsten erhöht.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale^{1 2}

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo

¹ In B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 - Numero straordinario.

² Si vedano il DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L; il DPRReg. 27 ottobre 2005, n. 13/L; il DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L; il DPRReg. 17 giugno 2009, n. 2/L; il DPRReg. 15 maggio 2012, n. 5/L e il DPRReg. 12 giugno 2012, n. 6/L, che approvano il regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda il D.P.P. 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg., modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg. limitatamente alla Provincia di Trento, che ha dato attuazione alla presente legge e al relativo regolamento regionale di esecuzione, DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L, limitatamente alla Provincia di Trento. Si veda il DPRReg. 28 aprile 2006, n. 5/L che modifica il regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2006, n. 233, proroga sino al 31 dicembre 2007 dei criteri adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare e il DPRReg. 23 agosto 2006, n. 11/L.

il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.¹⁶

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.¹⁷

Art. 3 (Assegno regionale al nucleo familiare)

¹⁶ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 9 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁷ Comma modificato dall'art. 2, comma 5 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2.

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).¹⁸

¹⁸ Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 10 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. La Corte costituzionale, con Sentenza 7 giugno 2013, n. 133 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – I serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.¹⁹

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Le Province possono altresì stabilire che l'assegno

comma, nel testo modificato dal citato art. 3, comma 3 della l.r. n. 8/2011. Il comma in parola è stato, infine, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 12 settembre 2013, n. 6.

¹⁹ Comma modificato dall'art. 4, comma 11 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. Si veda anche l'art. 5 della stessa legge.

venza erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti.²⁰

4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.²¹

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 68 milioni 900 mila euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.²²

²⁰ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 14 comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Comma successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

²¹ Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

²² Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria), entrata in vigore il giorno

REGIONALGESETZ VOM 18. FEBRUAR 2005, NR. 1

Familienpaket und Sozialvorsorge¹

**I. KAPITEL
Vorsorge und Sozialversicherungen**

Art. 1 (Rentenmäßige Absicherung der Erziehungszeiten)

(1) Denjenigen, die dazu ermächtigt sind, in eine der Vorsorgekassen für FreiberuflerInnen bei Rentenverwaltungen für abhängig oder selbständig Erwerbstätige oder bei der getrennten NISF/INPS-Verwaltung freiwillige Beiträge einzuzahlen, oder denjenigen, die bei einem durch das gesetzvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252² geregelten Rentenfonds eingetragen sind und seit mindestens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, kann für die Zeiträume, in denen sie der Arbeit fernbleiben, um sich der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu widmen, der Beitrag laut Abs. 2 entrichtet werden, sofern die Kinder ihren Wohnsitz im Gebiet der Region haben. Die bei öffentlichen Verwaltungen tätigen ArbeitnehmerInnen und

¹ Im ABl. vom 21. Februar 2005, Nr. 7, Sondernummer.

² Die Worte „gesetzvertretende Dekret vom 21. April 1993, Nr. 124“ wurden mit dem Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 durch die Worte „gesetzvertretende Dekret vom 5. Dezember 2005, Nr. 252“ ersetzt.

welche die Rentenkasse, die die Beitragsleistung genehmigt hat, für die Einzahlung dieser Beiträge festgelegt hat.¹⁵

(4) Die Beiträge laut diesem Artikel sind mit den Maßnahmen gemäß Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen nicht kumulierbar und sind mit der Eintragung bei der freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen unvereinbar.¹⁶

Art. 3 (Regionales Familiengeld)

(1) Den Arbeitsnehmern/innen, den Arbeitslosen und den in den Mobilitätslisten eingetragenen Personen, den bei den jeweiligen Sonderverwaltungen des NISF/INPS eingetragenen selbständig Erwerbstätigen, den bei der getrennten Verwaltung des NISF/INPS eingetragenen Personen, den Freiberuflern/innen, den Personen, die nicht den Formen der obligatorischen Vorsorge beigetreten sind sowie den Rentnern/innen, die seit mindestens zwei Jahren ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben oder mit einer Person verheiratet sind, die diese Voraussetzungen erfüllt, wird für die Kinder und diesen gleichgestellten Personen – sofern sie in der Region wohnhaft sind – das regionale Familiengeld entrichtet. Alternativ zum zweijährigen Wohnsitz wird der historische meldeamtliche Wohnsitz von zehn Jahren anerkannt, von denen wenigstens eines unmittelbar vor der Einreichung des Gesuches

¹⁵ Der Satz wurde durch den Art. 4 Abs. 9 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt.

¹⁶ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 27. September 2010, Nr. 2 geändert.

liegen muss. Das Familiengeld steht außerdem den EU-Bürgerinnen und -Bürgern in den Grenzen und gemäß den Kriterien zu, die in den europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgesehen sind. Mit der Verordnung laut Abs. 4 kann der Regionalausschuss weitere Voraussetzungen vorsehen, um in den Genuss des Familiengeldes laut diesem Artikel zu kommen. Dieses steht nur einem/r GesuchstellerIn pro Familie zu, und zwar aufgrund der Zusammensetzung der Familie und deren wirtschaftlicher Lage. Das Familiengeld steht den Mitgliedern von Verwaltungs- und Kontrollorganen von Gesellschaften sowie den Mitgliedern von Gremien und Kommissionen nicht zu. Das Familiengeld wird gemäß der beiliegenden Tabelle A) entrichtet.¹⁷

(2) Bei Alleinerziehenden wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle B) ausgezahlt.

(3) Bei Familien mit mindestens einem behinderten Kind oder einer diesem gleichgestellten Person wird das Familiengeld laut Abs. 1 gemäß der beiliegenden Tabelle C) entrichtet. Die Region kann mit eigener Verordnung eine Erhöhung der Zulage von höchstens 30 Prozent vorsehen, falls in der Familie mehrere behinderte Kinder oder diesen gleichgestellte Personen leben.¹⁸

(4) Die Zusammensetzung der Familie, der Begriff „Alleinerziehende/r“, die Kinder und die diesen gleichgestellten Personen, sowie die wirtschaftliche Lage der Familie zwecks

¹⁷ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 10 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 ersetzt, durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) geändert und durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt.

¹⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 11 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert.

Zuerkennung der Zulage sowie jegliche weitere Verfügung, die für die Durchführung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erforderlich ist, werden in der regionalen Verordnung gemäß Abs. 5 des Art. 1 definiert. Mit regionaler Verordnung, die nach Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigt wird, können die Bezugspunkte für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage, einschließlich der Zusammensetzung der Familie und der Bewertungssysteme, auch mit unterschiedlichen Modalitäten bestimmt werden, so dass die Einheitlichkeit mit den von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Rahmen der jeweiligen Sozialpolitik angewandten Systemen gewährleistet wird. Die Modalitäten und Fristen für die Einreichung der Gesuche und für die Entrichtung der Beiträge werden von einer jeden Autonomen Provinz mit eigener Verordnung festgesetzt. Die Provinzen können ferner vorsehen, dass das Familiengeld ganz oder teilweise in Form von Dienstgutscheinen nach den von den Provinzen festgelegten Kriterien und Modalitäten ausgezahlt wird.¹⁹

(4-bis) Das in diesem Artikel vorgesehene Familiengeld wird in Durchführung des Art. 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 und mit Bezug auf den Art. 31 der Verfassung eingeführt, um die geltenden staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge im Rahmen der Zuständigkeiten der Region zu ergänzen und die Familie in ihrer sozialen Funktion zu schützen und zu unterstützen. Das Familiengeld laut diesem Artikel versteht sich daher ab dem

¹⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 4 und durch den Art. 14 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Finanzgesetz) sowie durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert.

Zeitpunkt seiner Einführung als Ergänzung des Familiengelds gemäß Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153 (Umwandlung in Gesetz – mit Änderungen – des Gesetzesdekrets vom 13. März 1988, Nr. 69 betreffend Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge, Bestimmungen für die Verbesserung der Verwaltung der Hafenkörperschaften und weitere dringende Bestimmungen) und ist mit eventuellen Familienzulagen kumulierbar, die von Vorsorgeanstalten ausgezahlt werden. Das regionale Familiengeld steht – sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind – auf jeden Fall auch denjenigen zu, die nicht die genannten staatlichen Zulagen beziehen.²⁰

(5) Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Gesamtausgabe in Höhe von 68 Millionen 900 Tausend Euro, einschließlich der im Sinne des Art. 13 Abs. 5 vorgenommenen Anpassung, vorgesehen.²¹

Art. 4 (Vorsorgemaßnahmen für Arbeitslose oder für Personen, die die Arbeitstätigkeit reduzieren)²²

(1) Den Arbeitslosen, die ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, steht ein Beitrag zur Unterstützung der freiwilligen Beitragszahlungen zu, dessen auf Jahresbasis hochgerechneter Betrag 7 Tausend Euro nicht überschreiten

²⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 2012, Nr. 3 eingefügt.

²¹ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Finanzgesetz) ersetzt und durch den Art. 6 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Finanzgesetz) sowie durch den Art. 2 Abs. 3 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 geändert.

²² Der Artikel wurde durch den Art. 2 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 8. Juli 2013, Nr. 4 ersetzt.

93327

Leggi - Parte 1 - Anno 2014

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 11 luglio 2014, n. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6 E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI

Art. 1

(Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti)

1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al "valore attuale medio".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 11. Juli 2014, Nr. 4

Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregulierung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Maßnahmen

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

I. TITEL

AUTHENTISCHE INTERPRETATION DES ARTIKELS 10 DES REGIONALGESTZES NR. 6 VOM 21. SEPTEMBER 2012 UND NACHFOLGENDE MAßNAHMEN

Art. 1

(Authentische Interpretation des Begriffes „Barwert“ gemäß Artikel 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 und nachfolgende Maßnahmen)

1. Der im Artikel 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (*Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregulierung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol*) enthaltene Begriff „Barwert“ wird ab Inkrafttreten des vorgenannten Regionalgesetzes in dem Sinn ausgelegt, dass er sich auf den „durchschnittlichen Barwert“ bezieht.

2. Innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes nimmt das Präsidium die Neuberechnung des durchschnittlichen Barwertes gemäß Absatz 1 nach den in Artikel 2 angeführten Parametern, die gemäß Kriterien der Angemessenheit zur Anwendung gelangen, vor

conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste dall'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2

(Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio)

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data

und erlässt alle notwendigen Maßnahmen. Sämtliche Akte, die vorhergehende Berechnungen des Barwertes zum Gegenstand haben und alle sich daraus ergebenden Akte sind nichtig.

3. Der Neuberechnung unterliegen die Regionalratsabgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und die Altersvoraussetzungen für die Zuerkennung der Leibrente erreicht und das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente erwirkt haben sowie die anspruchsberechtigten Erben jener Abgeordneten, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 und dem Zeitpunkt, ab dem die Ausübung der Optionsrechte für die Zuerkennung des Barwertes gemäß Artikel 10 Absatz 2 des genannten Gesetzes möglich geworden ist, verstorben sind.

4. Für die Abgeordneten, welche die vorgesehenen Voraussetzungen noch nicht angereift haben bzw. für jene, die die Altersvoraussetzung noch nicht besitzen oder das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente noch nicht erwirkt haben, wird Artikel 10 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 in dem Sinn ausgelegt, dass die Berechnung des Barwertes bei Erreichen der genannten Voraussetzungen erfolgt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 und entsprechend den in Artikel 3 vorgesehenen Modalitäten.

5. Die Modalitäten für die Wiedereintreibung der in Überschuss bezahlten Beträge sind jene, die in Artikel 3 angeführt sind.

Art. 2

(Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes)

1. Die für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zum Zeitpunkt der Berechnung des

della valutazione, sono i seguenti:

a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;

b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.

2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.

3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Barwertes anzuwendenden Parameter sind Folgende:

a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die in den zwölf Monaten vor dem Datum der Berechnung geltenden Zinssätze und, in erster Anwendung, jene berücksichtigt werden, die sich auf den Zeitraum Juni 2012 – Mai 2013 beziehen. Die realen Zinssätze ergeben sich, indem von den durchschnittlichen, so wie zuvor ermittelten Zinssätzen der Prozentsatz der programmierten Inflation laut geltendem Wirtschafts- und Finanzdokument (WFD) abgerechnet wird, wobei letztgenannter in erster Anwendung 1,50 Prozent entspricht;

b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt.

2. Die Anpassung der in Absatz 1 angeführten Parameter erfolgt alljährlich im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates.

3. Auf den durchschnittlichen Barwert, der den in diesem Gesetz vorgesehenen Bezugsberechtigten zusteht, wird ein Abzug von 10 Prozent als Solidaritätsbeitrag vorgenommen.

Art. 3
(*Restituzioni e recuperi*)

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.

2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.

3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.

4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire,

Art. 3
(*Rückerstattungen und Wiedereintreibungen*)

1. Für die Abgeordneten, denen der Barwert aufgrund von Bedingungen und Berechnungskriterien zuerkannt worden ist, die günstiger sind als jene, die im vorliegenden Gesetz angeführt sind, besteht die Pflicht der Rückerstattung. An diese ergeht der formelle Antrag, den gesamten bezogenen Betrag oder jenen, der dem Mehrwert des zuerkannten Barwertes entspricht, zurückzuzahlen.

2. Die bis zum Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes rückerstatteten Barbeträge werden zum Teil oder zur Gänze mit den zurückzuerstattenden Beträgen ausgeglichen.

3. Die Rückerstattung gemäß Absatz 1 erfolgt sowohl anhand einer Gutschrift zugunsten des Regionalrates als auch durch die Neuzuweisung der Anteile des Family Fonds, so wie von Artikel 4 vorgesehen. Die Abgeordneten, die nicht Inhaber von Anteilen des Family Fonds sind, können die Rückzahlung durch Reduzierung, um 50 Prozent, der zustehenden direkten oder übertragbaren Leibrente bis zur gänzlichen Rückzahlung der geschuldeten Beträge vornehmen.

4. Falls die betroffenen Abgeordneten oder deren Erben innerhalb von neunzig Tagen ab dem formellen Antrag gemäß Absatz 1 die Rückerstattung des Betrages, der dem Mehrbetrag des zuerkannten Barwertes entspricht, im Sinne dieses Artikels nicht vornehmen, ergreift der Regionalrat die rechtlichen Schritte, die notwendig sind, um die genannte Rückerstattung zu erhalten, auch anhand des Rückgriffanspruches gegenüber den Erben.

5. Die von den Regionalratsabgeordneten gemäß Artikel 1 Absatz 4 zu leistende Rückzahlung

anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero. Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.

6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4

(Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family)

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consi-

kann auch gestaffelt durch Gutschrift zugunsten des Regionalrates des in bar erhaltenen Betrages, in Form des Einbehalts auf die monatliche Aufwandsentschädigung oder durch Einbehalt des Betrages erfolgen, der dem monatlichen Einbehalt für den Pflichtbeitrag entspricht, den die Abgeordneten in den Solidaritätsfonds einzahlen müssen, bei gleichzeitigem Verzicht auf die Mandatsabfindung für den der Zeitspanne des Einbehalts entsprechenden Zeitraum. Falls die Möglichkeit der gestaffelten Rückzahlung in Anspruch genommen wird, wird auf den zurückzuzahlenden Betrag der Prozentsatz der programmierten Inflation zur Anwendung gebracht.

6. Falls die Abgeordneten gemäß Artikel 1 Absatz 4 einen Antrag stellen, in dem sie begründet nachweisen, dass sie - auch nur zum Teil - außerstande sind, die Rückzahlung des als Voranschuss erhaltenen Anteils des Barwertes vorzunehmen, legt das Präsidium die Einzelvorschriften für die Wiedereintreibung fest, wobei es angemessene Garantieförmlichkeiten vorsieht.

Art. 4

(Neuzuweisung der Anteile des Finanzinstruments gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 - Änderungen an der Gebärungsverordnung des Family Fonds)

1. Die Anteile des Family Fonds, deren Inhaber die Abgeordneten sind, werden auf der Grundlage der Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes laut diesem Gesetz neu berechnet, wobei des Weiteren auch die Rückzahlung gemäß Artikel 3 Absatz 3 zu berücksichtigen ist.

2. Die Anteile, die den Abgeordneten infolge der Neuberechnung laut Absatz 1 und der entsprechenden Neuzuweisung nicht zustehen, müssen von den Abgeordneten, die Inhaber die-

glio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;
- b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;

ser Anteile sind, mittels eines geeigneten Übertragungsaktes dem Regionalrat rückerstattet werden.

3. Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Übertragung der Anteile gemäß Absatz 2.

4. Die Akte, mit denen die Anteile des Family Fonds den Abgeordneten abgetreten worden sind, welche in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind und deren durchschnittlicher Barwert bei Erreichen der Voraussetzungen neu berechnet und im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 ausbezahlt wird, sind nichtig und die entsprechenden Anteile kehren aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates zurück. Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Inhaberschaft dieser Anteile.

5. Infolge der gesamten Neufestlegung der Zusammensetzung der Anteile des Family Fonds, nimmt der Verwalter des Finanzinstruments innerhalb der Frist von sechzig Tagen ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die sich aufgrund der Anwendung desselben ergebenden Änderungen an der Gebarungsverordnung, unter Beachtung der nachstehend angeführten Kriterien, vor:

- a) Gleichstellung der Anteile der Klasse B mit den Anteilen der Klasse A, zum Zwecke der Teilrückzahlungen und der Aufteilung des in der Phase der Endauszahlung des Fonds zustehenden Anteils, so wie diese von der Gebarungsverordnung vorgesehen sind;
- b) automatische Umwandlung der Anteile der Klasse B in Anteile der Klasse A bei Überweisungen, die in Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes vorgenommen werden;

c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:

1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;
2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Art. 5

(Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale)

1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.

3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.

c) Neufestlegung des Quorums für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung im Verhältnis zum Bestand der zwei Anteilsklassen, indem vorgesehen wird, dass:

1. im Falle der Nichtanwesenheit der Inhaber der Anteile der Klasse B die Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit der alleinigen Zustimmung der Anteile der Klasse A rechtsgültig gefasst sind;
2. das Quorum für die Beschlussfassung der Anteile der Klasse B 50 Prozent plus 1 der gesamten, sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B entspricht.

Art. 5

(Möglichkeit des Widerrufs des Optionsrechtes für die Zuerkennung des Barwertes)

1. Die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 haben die Möglichkeit, die darin vorgesehene Option innerhalb von sechzig Tagen ab der Mitteilung des formellen Antrags auf Rückerstattung gemäß Artikel 3 von Seiten des Regionalrates rückwirkend zu widerrufen.

2. Bei Widerruf zahlen die Abgeordneten - falls sie es nicht schon getan haben - dem Regionalrat den gesamten Betrag des ihnen sowohl in bar als auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Barwertes zurück.

3. Bei Rückzahlung wird die juristische Position der Abgeordneten, die die Option widerrufen, entsprechend jener der Abgeordneten rekonstruiert, die - wenngleich sie dazu berechtigt waren - die Option nicht ausgeübt haben.

Art. 6

(Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 7

(Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.

2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

Art. 6

(Verzicht auf die Zuerkennung des Barwertes von Seiten der Abgeordneten, die am Ende der XIV. Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente erreicht haben)

1. Die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten, die am Ende der besagten Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente angereift haben, können auf den ihnen ausbezahlten Barwert, nach vorheriger Rückzahlung des gesamten ihnen sowohl in bar als auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Betrages, entsprechend den in Artikel 5 vorgesehenen Modalitäten verzichten.

Art. 7

(Art und Weise der Auszahlung des Barwertes oder Verzicht auf die Zuerkennung desselben von Seiten der Abgeordneten, die in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind)

1. Den Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, wird der durchschnittliche Barwert, der bei Erreichen der Voraussetzungen zuzuerkennen ist, ausschließlich in bar ausbezahlt.

2. Alternativ zur Möglichkeit laut Absatz 1 können die Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, oder im Falle des Ablebens deren Erben, den Verzicht gemäß Artikel 6 Absatz 1 ausüben, der bis spätestens sechzig Tage vor dem Tag des Erwirkens der Voraussetzungen geltend zu machen ist.

Art. 8

*(Opzione per la restituzione
dei contributi previdenziali versati con
conseguente rinuncia all'assegno vitalizio)*

1. I Consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corrispondenza dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 9

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente *(Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)*, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8

*(Option für die Rückerstattung der eingezahlten
Vorsorgebeiträge bei gleichzeitigem
Verzicht auf die Leibrente)*

1. Die Abgeordneten laut Artikel 10 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, welche die Leibrente noch nicht beziehen, können die Rückerstattung der auf die Aufwandsentschädigung einbehaltenen Beiträge für höchstens vier Legislaturperioden beantragen, die um die vom Garantiefonds erzielten Ergebnisse erhöht werden. In diesem Fall erwirken die genannten Abgeordneten kein Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente.

2. Die gegebenenfalls zu Lasten der Abgeordneten laut Absatz 1 zurückzuzahlenden Beträge, die sich aufgrund der Anwendung dieses Gesetzes ergeben, werden in entsprechender Höhe mit dem Guthaben ausgeglichen, das sich aufgrund des Antrags auf Rückzahlung der eingezahlten Beiträge ergibt.

II. TITEL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 9

(Abschaffung von Bestimmungen)

1. Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend *(Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der autonomen Region Trentino-Südtirol)*, abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 werden abgeschafft.

Art. 10

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Art. 12

(Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del

Art. 10

(Befugnisse des Präsidiums)

1. Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenversammlung dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenversammlung zuerkennen.

2. Das Präsidium wird beauftragt, einen Vereinheitlichten Text zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen in Einklang mit dem vorliegenden Gesetz sowie alle für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Akte zu erlassen.

Art. 11

(Finanzbestimmung)

1. Die aufgrund der im I. Titel enthaltenen Bestimmungen erwachsenden Ausgaben, die für das Finanzjahr 2014 auf 2.250.000,00 Euro und für die Finanzjahre 2015 und 2016 auf einen gleich hohen Betrag geschätzt werden, werden durch die Einnahmen gedeckt, die sich aufgrund der Rückerstattungen infolge der Neuberechnung des Barwertes ergeben und die auf den Nettobetrag von 26.650.000,00 Euro geschätzt werden. Die tatsächlichen, über den im vorliegenden Artikel geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen sind für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt.

Art. 12

(Zielsetzungen des regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung)

1. In Anwendung des Artikels 6 des Sonderstatutes, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.

2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.

Art. 13

(Mezzi finanziari)

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

- a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;
- b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;
- c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome.

Republik Nr. 670 vom 31. August 1972, wird ab dem Finanzjahr 2014 im Haushalt der Region ein Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung auf dem Gebiet der Region in Übereinstimmung mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik einer jeden autonomen Provinz errichtet.

2. Die Finanzmittel des Fonds werden so verwaltet, dass durch größtmögliche Effizienz und Wirksamkeit die Erreichung der Ziele laut Absatz 1 und absolute Transparenz gewährleistet werden, auch um die Beteiligung und Kontrolle der Bürger über die Verwendung dieser Ressourcen zu ermöglichen.

Art. 13

(Finanzmittel)

1. In den Fonds fließen folgende Finanzmittel ein:

- a) die über den im Artikel 11 geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen;
- b) allfällige Teilrückzahlungen aufgrund der Desinvestition der Anteile des Finanzinstrumentes gemäß Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, die den Regionalratsabgeordneten zugewiesen und dem Regionalrat infolge der Anwendung dieses Gesetzes wieder zugewiesen wurden;
- c) allfällige freiwillige Einzahlungen, die Dritte direkt in den Fonds tätigen.

2. Der Regionalrat überweist die Mittel gemäß Absatz 1 Buchstaben a) und b) in regelmäßigen Abständen an den Haushalt der Region.

3. Der Fonds wird jährlich unter den beiden autonomen Provinzen zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Art. 14

(Utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale.

2. Al fine di verificare e monitorare l'utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all'osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale in vista dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1.

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

Art. 15

(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

(Verwendung des Fonds)

1. Der Fonds wird zur finanziellen Deckung von Maßnahmen zugunsten der Familien und der Beschäftigung verwendet, die von den beiden Provinzen aufgrund von Kriterien und Modalitäten, die auch unterschiedlich sein können und vom Regionalausschuss aufgrund der auf dem jeweiligen Landesgebiet erhobenen Bedürfnisse festgelegt werden, ergriffen werden.

2. Um die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen des Fonds zu überwachen und zu überprüfen, insbesondere in Hinsicht auf die Einhaltung der Kriterien gemäß Absatz 2 des Artikels 12, wird mit Beschluss des Regionalausschusses ein Garantenkomitee ernannt und geregelt, das sich aus führenden Persönlichkeiten des Soziallebens und der Vereinigungen, die auf dem Regionalgebiet zugunsten der sozial Schwächeren tätig sind, zusammensetzt. Das Komitee muss vom Regionalausschuss für die Bestimmung der mit den Mitteln des Fonds zu finanzierenden Maßnahmen oder bei der Erstellung der Kriterien und Modalitäten laut Absatz 1 angehört werden.

3. Dem Komitee laut Absatz 2 gehören zwei Regionalratsabgeordnete an, wobei ein Abgeordneter Mitglied des Präsidiums sein und von diesem namhaft gemacht werden muss und ein weiterer in Vertretung der Minderheit vom Fraktions-sprecherkollegium ernannt wird.

Art. 15

(Dringlichkeitsklausel)

1. Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 11 luglio 2014

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 11. Juli 2014

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

NOTE

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4

Avvertenza

IL TESTO DELLE NOTE QUI PUBBLICATO E' STATO REDATTO AL SOLO FINE DI FACILITARE LA LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE MODIFICATE O ALLE QUALI E' OPERATO IL RINVIO, CON L'AVVERTENZA CHE LE MODIFICHE E/O ABROGAZIONI INTERVENUTE SONO STATE EVIDENZIATE CON IL CARATTERE GRASSETTO RESTANO INVARIATI IL VALORE E L'EFFICACIA DEGLI ATTI LEGISLATIVI QUI TRASCRITTI.

Note agli articoli 1, 4, 5 e 8:

L'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", recita:

Articolo 10

Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni.

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l'indennità parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

ANMERKUNGEN

Regionalgesetz vom 11. Juli 2014, Nr. 4

Hinweis

DIE HIER VERÖFFENTLICHTEN ANMERKUNGEN WURDEN ZU DEM EINZIGEN ZWECKE VERFASST, DAS VERSTÄNDNIS DER GESETZESBESTIMMUNGEN, DIE GEÄNDERT WURDEN ODER AUF DIE VERWIESEN WIRD, ZU ERLEICHTERN. DIE ABGEÄNDERTEN UND/ODER GESTRICHENEN STELLEN SIND IN FETTSCHRIFT WIEDERGEgeben. GÜLTIGKEIT UND RECHTSWIRKSAMKEIT DER ANGEFÜHRTEN GESETZE UND RECHTSVORSCHRIFTEN BLEIBEN UNBERÜHRT.

Anmerkungen zu den Art. 1, 4, 5 und 8:

Der Art. 10 des Regionalgesetzes vom 21. September 2012, Nr. 6 „Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorge-
regelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol“ lautet wie folgt:

Art. 10

Berechnungsgrundlage für die Leibrente der Abgeordneten, Übergangsbestimmungen betreffend die Anerkennung des derzeitigen Wertes eines Anteils der Leibrente und gemeinsame Bestimmungen

(1) Die Berechnungsgrundlage für die Leibrenten ist die Bruttoentschädigung für die Abgeordneten des Parlaments gemäß Art. 8 Abs. 2 und die Leibrente für die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten und für die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten, die in Erwartung sind, die vorgesehenen Voraussetzungen anzureifen, wird auf 30,40 Prozent der genannten Berechnungsgrundlage gekürzt und für den von jedem Abgeordneten innerhalb der XIV. Legislaturperiode angereiften, darüber hinausgehenden Teil der Leibrente wird der derzeitige Wert anerkannt.

(2) Die Abgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und eine Leibrente beziehen, die höher als 30,40 Prozent ist, haben die Möglichkeit, sich innerhalb einer gemäß den Einzelvorschriften laut Abs. 4 festgesetzten Frist, unwiderruflich für die Zuerkennung des derzeitigen Wertes des Anteils ihrer Leibrente, welcher das genannte Ausmaß überschreitet, zu entscheiden, wobei die eigene Leibrente nachfolgend neu festgesetzt wird.

(3) Die von den Abgeordneten laut Abs. 1 und 2 in der XII., XIII. oder XIV. Legislaturperiode eingezahlten Pflichtbeträge für den Ehegatten und die Kinder werden für den Zeitraum des Mandats, welcher der Reduzierung der Leibrente entspricht, so wie in den Abs. 1 und 2 bestimmt, rückerstattet.

(4) Das Präsidium regelt mit einem eigenen Beschluss die Anwendungsmodalitäten in Bezug auf folgende Aspekte:

- a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;
- b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di garanzia;
- c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
- d) all'opzione di cui al comma 2.

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i requisiti di età previsti, è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2, dell'articolo 8.

6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Note all'articolo 12:

L'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", recita:

Art.6. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

- a) die Festsetzung des derzeitigen Wertes laut Abs. 1 und 2, auch unter Beachtung der steuerrechtlichen Behandlung;
- b) die Bestimmung eines eventuellen Finanzinstrumentes, in welches die Beträge laut Buchst. a) zur Gänze oder auch nur zum Teil verpflichtend fließen sollen, wobei die Vorsorgezwecke derselben berücksichtigt werden, mit nachfolgender Freischaltung vom Garantiefonds;
- c) die entsprechende Anwendung des Solidaritätsbeitrags;
- d) die Option laut Abs. 2.

(5) Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der Inhaber oder in Erwartung einer Leibrente von 30,40 oder mehr Prozent ist, wird die ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete verstorben ist, zustehende übertragbare Leibrente auch dann ausbezahlt, wenn der Abgeordnete die vorgesehenen Altersvoraussetzungen noch nicht angereift hat; sie wird auf den Betrag berechnet, der dem Prozentsatz von 30,40 Prozentsatz der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 entspricht und steht den hinterbliebenen Familienangehörigen gemäß Art. 14 zu und wird nach den dort vorgesehenen Einzelvorschriften entrichtet. Im Falle der Invalidität oder der gänzlichen und andauernden Arbeitsuntauglichkeit wird dem aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten eine wirtschaftliche Behandlung für einen vom Präsidium bestimmten Zeitraum und in einem von diesem festgesetzten Ausmaß bis 30,40 Prozent der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 ausbezahlt.

(6) Die Leibrente gemäß der Abs. 1 und 2, die übertragbare Leibrente gemäß Abs. 5 sowie die direkte Vorsorgebehandlung gemäß Art. 7 und die übertragbare Vorsorgebehandlung gemäß Art. 14 werden in 12 Monatsraten ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

Anmerkungen zum Art. 12:

Der Art. 6 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino – Südtirol betreffen“ genehmigten Sonderautonomiestatuts lautet wie folgt:

Art. 6 Auf dem Gebiete der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern.

Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkassen, die dem Krankenfürsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wieder errichtet werden.

Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu Gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die des vorgenannten Instituts.

LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1983, N. 15

**Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato
giuridico e trattamento economico del personale¹**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionale al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 (Principi generali)

1. Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:

- a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei procedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche

¹ In B.U. 30 novembre 1983, n. 62 - Numero straordinario.

riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.⁴⁹

11-*bis*. L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso di diploma di laurea. A detto personale spetta l'indennità di direzione prevista per l'incarico conferito.⁵⁰

11-*ter*. Le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis non possono comunque superare complessivamente il limite del trenta per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente.⁵¹

11-*quater*. Per le nomine di cui al comma 11 e gli incarichi di cui al comma 11 bis è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso alla carriera direttiva.⁵²

Art. 25 (Nomina dei direttori degli uffici)

⁴⁹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

⁵⁰ Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

⁵¹ Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

⁵² Comma inserito dell'art. 3, comma 1 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

PERSONALE

- a) nella misura del 30 per cento al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
- b) nella misura del 20 per cento agli altri titoli eventualmente posseduti;
- c) nella misura del 50 per cento all'esito degli esami.

6. La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) un Assessore regionale che la presiede;
- b) due dirigenti;
- c) due direttori d'Ufficio;
- d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

7. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

8. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

9. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

1. I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.

2. L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro ufficio.

3. Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

- dipendenti inquadrati nelle qualifiche funzionali ottava e settima che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza rispettivamente due e cinque anni di servizio.⁵³

4. Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

5. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

⁵³ Comma modificato dall'art. 18, comma 1 della l.r. 11 giugno 1987, n. 5.

11. Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni nonché dall'art. 58 della presente legge.

Art. 26 (Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici)

1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.

2. La Composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.

5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.

6. Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.

la Giunta regionale procede egualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

(9) Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

(10) Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

Art. 25

Nomina dei direttori degli Uffici

(1) I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi.

(2) L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro Ufficio.

(3) Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

- dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza due anni di servizio;
- per gli Uffici decentrati del Catasto dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta — in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado — che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale sei anni di servizio.

(4) Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

punkt des Ansuchens an zugestellt wird, ernannt der Regionalausschuß die Kommission, wobei er auch den zweiten Sachverständigen festlegt.

(9) Für die Beschlußfähigkeit der Kommission ist die Anwesenheit aller Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

(10) Den Mitgliedern und dem Schriftführer der Kommission werden die im Regionalgesetz vom 5. Jänner 1954, Nr. 1 und in den nachfolgenden Änderungen sowie im Art. 58 dieses Gesetzes festgesetzten Vergütungen entrichtet.

Art. 25

Ernennung der Amtsleiter

(1) Die Amtsleiter werden auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalausschusses vom Regionalausschuß aus den Reihen der Bediensteten ernannt, die aus einem eigenen internen Wettbewerb nach den nachstehenden Absätzen als geeignet hervorgegangen sind.

(2) Der Auftrag wird für die Dauer von fünf Jahren erteilt und kann für dasselbe Amt oder für ein anderes Amt erneuert werden.

(3) Zur Erlangung der Eignung nach dem vorstehenden Absatz werden interne Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungsgespräch ausgeschrieben, an denen teilnehmen können:

- Bedienstete im achten Funktionsrang, die im Zugehörigkeitsrang zwei Jahre Dienst geleistet haben;
- für die Außenämter des Katasters Bedienstete mindestens im sechsten Funktionsrang, die das Diplom einer höheren Mittelschule zweiten Grades besitzen und die im selben Funktionsrang sechs Jahre Dienst geleistet haben.

(4) Mit Verordnung werden die Einzelheiten zur Durchführung der obgenannten internen Wettbewerbe geregelt und außerdem die Studientitel, die Berufsbilder und die anderen allfälligen spezifischen Titel angegeben, die im Zusammenhang mit der Eignung erforderlich sind, welche für die zu erteilenden Leitungsaufträge erlangt werden muß. Eine eigene Kommission sorgt unter besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen nach dem nachstehenden Absatz bei jedem Wettbewerb für die Bewertung der Titel, für die Abwicklung der Prüfungen, für die Zuweisung der Punkte und für die Erstellung der Rangordnung der Bewerber.

(5) Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

- a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
- b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;
- c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

(6) La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) un Assessore regionale che la presiede;
- b) due dirigenti;
- c) due direttori di Ufficio;
- d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

(7) Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

(8) La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

(9) Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

(10) Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

(11) Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

Art. 26

Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici

(1) Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento

(5) Die verfügbare Gesamtpunktezahl wird zugewiesen:

- a) im Ausmaß von 30% dem von der Eignung herrührenden Titel, die bei den in diesem Gesetz vorgesehenen spezifischen Schulungslehrgängen erlangt wurde;
- b) im Ausmaß von 20% den anderen allfälligen Titeln;
- c) im Ausmaß von 50% dem Ergebnis der Prüfungen.

(6) Die Kommission nach Abs. 4 wird vom Regionalausschuß ernannt und setzt sich zusammen aus:

- a) einem Regionalassessor, der den Vorsitz führt;
- b) zwei Dirigenten;
- c) zwei Amtsleitern;
- d) zwei Sachverständigen, auch wenn sie nicht der Regionalverwaltung angehören, von denen einer von den repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen des Personals namhaft gemacht wird.

(7) Ein Beamter im achten oder siebten Funktionsrang übt die Befugnisse eines Schriftführers aus.

(8) Die Zusammensetzung der Kommission muß der Stärke der Sprachgruppen angepaßt sein, wie sie im Regionalrat vertreten sind.

(9) Falls die Namhaftmachung von Seiten der Gewerkschaftsorganisationen nach Abs. 6 Buchst. d) nicht innerhalb von dreißig Tagen vom Zeitpunkt des Ansuchens an zugestellt wird, ernannt der Regionalausschuß die Kommission, wobei er auch den zweiten Sachverständigen festlegt.

(10) Für die Beschlußfähigkeit der Kommission ist die Anwesenheit aller Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

(11) Den Mitgliedern und dem Schriftführer der Kommission werden die im Regionalgesetz vom 5. Jänner 1954, Nr. 1 und in den nachfolgenden Änderungen sowie im Art. 58 dieses Gesetzes festgesetzten Vergütungen entrichtet.

Art. 26

Gutachten für die Erneuerung der Aufträge zur Leitung von Ämtern

(1) Vor Beendigung des einzelnen Auftrages zur Leitung eines Amtes kann der Regionalausschuß das Gutachten einer eigenen Kommission hinsichtlich der Eignung zur weiteren Ausübung